



**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL
DECRETO
LEGISLATIVO
N. 231/2001**

Adottato con delibera dell'organo
amministrativo del 24/09/19 ed
aggiornato, da ultimo, con delibera
del 13/07/2023

INDICE

DEFINIZIONI.....	5
ADOZIONE ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO	7
NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA	7
PARTE GENERALE	8
1. PREMESSA.....	8
1.1. ARKAD S.p.A.	8
1.2. SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI ARKAD S.p.A.	9
1.3. RAPPORTO CON LE LEGISLAZIONI ESTERE IN MATERIA DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	9
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	11
2.1. I CARDINI DELLA NORMATIVA.....	11
2.2. I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA	11
2.3. L'APPARATO SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO.....	20
2.4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ	22
3. IL MODELLO DI ARKAD S.p.A.....	23
3.1. STRUTTURA DEL MODELLO	23
3.2. OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE E L'AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL MODELLO	24
3.3. I DESTINATARI DEL MODELLO.....	24
3.4. LA "COSTRUZIONE" DEL MODELLO ED IL SUO AGGIORNAMENTO	24
3.5. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	25
3.6. APPROVAZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	25
3.7. PROTOCOLLI DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE DECISIONI VOLTI A PREVENIRE TUTTI I REATI OGGETTO DEL MODELLO	25
3.8. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	27
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ARKAD S.p.A.	27
4.1. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
4.2. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
4.3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
4.4. ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
4.5. OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	31
5. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE	31
5.1. DISPOSIZIONI GENERALI	31
5.2. COMUNICAZIONE INIZIALE.....	32
5.3. FORMAZIONE.....	32
5.4. INFORMATIVA AI "TERZI DESTINATARI"	32
6. WHISTLEBLOWING.....	32
7. SISTEMA DISCIPLINARE.....	35
7.1. PROFILI GENERALI	35
7.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	35
7.3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	36

7.4.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI SINDACI	37
7.5.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI NON DIPENDENTI	37
7.6.	SANZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	37
PARTE SPECIALE "A" I REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001.....		39
1.	PREMESSA.....	40
2.	GESTIONE DEGLI OBBLIGHI E DEI DIVIETI INERENTI SANZIONI E MISURE EVENTUALMENTE IRROGATE ALLA SOCIETÀ AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.....	41
2.1.	ANALISI DEI RISCHI, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO ED OBBLIGHI INFORMATIVI	41
3.	DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	42
3.1.	OBIETTIVI DEL CAPITOLO.....	42
3.2.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)	42
3.3.	DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)	47
3.4.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	47
3.5.	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	56
4.	DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	57
4.1.	OBIETTIVI DEL CAPITOLO.....	57
4.2.	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)	57
4.3.	REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO).	59
4.4.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	62
4.5.	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	66
5.	REATI SOCIETARI.....	67
5.1.	OBIETTIVI DEL CAPITOLO.....	67
5.2.	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)	67
5.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	70
5.4.	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	73
6.	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	73
6.1.	OBIETTIVI DEL CAPITOLO.....	74
6.2.	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO).....	74
6.3.	REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO) E DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO) E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 DEL DECRETO)....	75
6.4.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	78
6.5.	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	80
7.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	81

7.1.	OBIETTIVI DEL CAPITOLO.....	81
7.2.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO).....	81
7.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	83
7.4.	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	83
8.	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	84
8.1.	OBIETTIVI DEL CAPITOLO.....	84
8.2.	DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)	84
8.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	85
8.4.	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	89
9.	REATI AMBIENTALI	90
10.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO) ..	90
10.2.	DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)	91
10.3.	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO)	92
10.4.	REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO)	92
10.5.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	92
10.6.	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	94
11.	REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)	94
11.1.	OBIETTIVI DEL CAPITOLO.....	94
11.2.	LE SINGOLE FATTISPECIE (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO).....	94
11.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO E PROCEDURE ADOTTATE.....	97
11.4.	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	105
12.	UK BRIBERY ACT 2010	108
12.1.	OBIETTIVI DEL CAPITOLO.....	108
12.2.	I REATI DI CUI AL UK BRIBERY ACT 2010	108
12.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	110
12.4.	CODICE DI CONDOTTA.....	110
12.5.	ADOZIONE DI SPECIFICHE PROCEDURE AZIENDALI.....	110
12.6.	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	110

ALLEGATI

1. RISK ASSESSMENT
2. ELENCO PRINCIPALI PROCEDURE ED ISTRUZIONI OPERATIVE SPECIFICHE DELLA SOCIETÀ
3. ELENCO REATI-PRESUPPOSTO E RELATIVE SANZIONI PREVISTI EX D.LGS. 231/2001

DEFINIZIONI

ABB

La società ABB S.p.A. che, fino al 2 dicembre 2019, deteneva una quota di partecipazione pari al 19,90% del capitale sociale di Arkad S.p.A. e che, dal 2 dicembre 2019 in poi, non ha più partecipazioni azionarie in Arkad S.p.A.

Arkad S.p.A. o Società o Organizzazione o Azienda

La Società Arkad S.p.A.

Arkad for Engineering and Construction Company o Arkad E&C o Controllante

La società Arkad for Engineering and Construction Company che detiene una quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Arkad S.p.A.

Attività a Rischio

Le attività considerate a rischio derivano dall'analisi di *Risk Assessment* effettuata dalla Società e sono le attività sensibili con un rischio associato potenziale ("rischio residuo") rilevante. Le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei Reati.

Branches

Sono le sedi secondarie temporanee "senza rappresentanza stabile" che la Società ha costituito in Algeria, in Arabia Saudita, in Bulgaria, negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, in funzione della realizzazione di specifici progetti attualmente in esecuzione nelle aree geografiche limitrofe.

Bribery

Il UK Bribery Act 2010.

CCNL

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai contratti dei Dipendenti della Società.

CdA o Organo Dirigente

Il Consiglio di Amministrazione di Arkad S.p.A.

Codice di Condotta

Il Codice di Condotta adottato da Arkad S.p.A.. Al Codice di Condotta per i dipendenti della Società, si affianca altresì il Codice di Condotta per le Terze Parti.

Collaboratori

I soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si realizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto Legislativo 231/2001 o D. Lgs. 231/2001 o Decreto

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa derivante da Reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Destinatari

I soggetti a cui si applicano le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

Dipendenti

Tutti i lavoratori subordinati di Arkad S.p.A.

Gruppo Arkad

Il Gruppo cui appartiene Arkad for Engineering and Construction Company. Si precisa che l'attività di direzione e coordinamento cui è soggetta Arkad S.p.A. viene svolta da parte di Arkad for Engineering and Construction Company, azionista di maggioranza di Arkad S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo N. 231/2001 o Modello organizzativo o Modello 231/01 o Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui formano parte integrante, fra l'altro, anche i principi etici e di comportamento contenuti nel Codice di Condotta, le Procedure Operative, gli altri strumenti organizzativi (a mero titolo esemplificativo gli organigrammi, le linee guida, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati ed operanti nell'ambito della Società), nonché il Sistema Disciplinare.

OdV o Organismo di Vigilanza

Organismo di Vigilanza, previsto dall'art. 6 del Decreto, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento.

Organi Sociali

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Procedure Operative o Istruzioni Operative

Le Procedure Operative in vigore ed applicabili anche ad Arkad S.p.A., che si considerano parte integrante del presente Modello Organizzativo.

Pubblica Amministrazione o PA

Si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:

- le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (ai sensi dell'art. 357 c.p.);
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (ai sensi dell'art. 358 c.p.).

Reati

I reati e gli illeciti amministrativi presupposto rilevanti ai fini del Decreto.

Sistema Disciplinare

Il Sistema Disciplinare aziendale – parte integrante del Modello Organizzativo – volto a sanzionare la violazione delle regole di cui al Codice di Condotta, al Modello, alle Procedure ed ai Regolamenti aziendali.

ADOZIONE ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Revisione	Data	Descrizione	Organo Deliberante
0	24/09/19	Adozione Modello	Consiglio di Amministrazione
0.5	15/04/20	Revisione Formale	Consiglio di Amministrazione (per informazione)
1	28/12/20	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
2	13/07/2023	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione (per informazione)

NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA

Inizio Mandato	Scadenza/Cessazione Mandato	Composizione
24/09/19	24/09/20	Collegiale
28/12/20	24/9/2022	Collegiale
25/9/2022	pprovazione del bilancio al 31/12/2024	Monocratica

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

1.1. ARKAD S.p.A.

Arkad S.p.A. (di seguito anche la "Società") opera nel settore dei servizi di progettazione di ingegneria integrata, realizzando progetti EPC chiavi in mano di medie dimensioni nel campo dell'Oil&Gas, con competenza specifica per gli impianti *Midstream* (stazioni di compressione e di pompaggio, Terminali, Flowstations), associata ad una forte specializzazione per gli impianti *Upstream* (Impianti di separazione olio e gas (onshore/offshore), impianti per il trattamento del gas, impianti per l'iniezione di acqua e gas) e di generazione dell'energia elettrica.

In particolare, la Società ha per oggetto l'attività di:

- promozione, sviluppo, ingegneria, progettazione, commercializzazione, vendita, realizzazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione, riabilitazione, manutenzione, messa in servizio e collaudo, in Italia e all'estero, di complessi e di impianti industriali in genere (inclusi di produzione, trasporto e trasformazione di energia, petroliferi, petrolchimici, chimici e di esplorazione, estrazione, manipolazione, trattamento, pompaggio, compressione, raffinazione, trasporto e deposito di idrocarburi e fluidi in genere), di infrastrutture, di unità ausiliarie e di opere civili, incluse loro parti o sottosistemi; nonché: dello sviluppo e dell'utilizzazione di tecniche e procedimenti connessi all'attività industriale c.d. edilizia in genere;
- sviluppo, addestramento e supervisione del personale, con espressa esclusione delle attività professionali riservate;
- esecuzione di perforazioni, di ricerche, esplorazioni e di coltivazioni petrolifere, gassifere, di vapori endogeni e minerarie in genere;
- prestazione dei servizi interni o a favore delle altre società appartenenti al Gruppo Arkad, necessari per lo svolgimento della propria attività industriale e commerciale di carattere organizzativo e amministrativo, ivi inclusa la gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, delle comunicazioni, del supporto legale e fiscale e della gestione del patrimonio immobiliare;
- acquisto, anche mediante locazione Finanziaria, vendita, permuta, affitto, locazione, comodato di beni immobili, terreni e fabbricati sia industriali o commerciali che civili e la gestione e amministrazione degli immobili di proprietà sociale, attività esercitata non in via prevalente ed al solo fine di realizzare l'attività principale.

La sede legale della Società è sita in Milano, via Vittor Pisani n. 16. La sede amministrativa della Società è sita in Sesto San Giovanni, via Luciano Lama n. 33. Un ufficio satellite è sito in Genova, via Albareto n. 35.

Arkad S.p.A. dispone altresì di sedi secondarie temporanee (c.d. "Branches") site in Algeria (Chemin de la Madeleine n. 3, 16035 Hydra), negli Emirati Arabi Uniti (Al Reem Island SNC - Abu Dhabi), in Arabia Saudita (PO BOX 2873 31952 - Khobar), in Bulgaria (Shipka STR 36 Sofia) e in Iraq (Al Kindi M213 Baghdad). La Società dispone inoltre di due unità locali in Italia, a Ravenna (Via Baiona 107) e a Gela (Contrada Piana del Signore n. 1).

La Società è stata costituita con atto del 16 maggio 2017 con la denominazione Metis Soimi Progetti S.p.A. e successivamente ha cambiato denominazione in Soimi S.p.A..

In data 28 dicembre 2017 la Società ha stipulato con ABB S.p.A. un contratto di compravendita di ramo d'azienda mediante il quale ABB S.p.A. ha ceduto a Soimi S.p.A. il ramo d'azienda denominato "Kerosene Business", con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2017.

Il perimetro del ramo è costituito dai seguenti quattro progetti (in cui sono attualmente in attuazione i relativi cantieri per la realizzazione dei lavori):

- Power Plant Upgrade Zirku Island, avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e la messa in servizio di componenti ingegneristici per migliorare l'efficienza e ridurre le emissioni dell'impianto energetico localizzato a Zirku (Abu Dhabi);
- Tempa Rossa, avente ad oggetto l'estensione del terminale di esportazione della raffineria di Taranto, in Italia, per favorire il trasferimento finale del greggio estratto dal giacimento di Tempa Rossa e trasportato tramite oleodotto sotterraneo al terminale di esportazione della Raffineria di Taranto.

Contestualmente all'acquisto del suddetto ramo d'azienda, ABB S.p.A. ha ceduto alla società Arkad Engineering and Construction Company una quota parte della partecipazione detenuta nel capitale sociale di Soimi S.p.A. pari all'80,10% del capitale di quest'ultima.

A seguito della compravendita di ramo d'azienda e del cambio di socio di riferimento, la Società, sempre in data 28 dicembre 2017, ha cambiato denominazione sociale in "Arkad-ABB S.p.A."

In data 2 dicembre 2019, ABB S.p.A. ha esercitato il diritto di recesso ed Arkad Engineering and Construction Company ha acquisito il 19,9% delle azioni di proprietà ABB S.p.A., così come previsto dal Sales and Purchase Agreement (put option) relativo all'acquisto del ramo di azienda EPC da ABB S.p.A. e come inoltre previsto dall'allora vigente Statuto sociale. Sempre in data 2 dicembre 2019, la Società ha cambiato denominazione sociale in "Arkad S.p.A."

La Società ha conseguito le certificazioni di conformità alle norme:

- UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015);
- UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004);
- UNI EN ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018).

1.2. SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI ARKAD S.p.A.

La Società ha affidato la propria gestione ad un Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente, tre Consiglieri e un Amministratore Delegato.

La Società ha designato un Collegio Sindacale (composto da tre sindaci effettivi e due supplenti) ed una società di revisione esterna incaricata del controllo.

La Società ha altresì provveduto a designare quattro procuratori cui sono attribuiti specifici poteri in base alle funzioni svolte dai medesimi.

1.3. RAPPORTO CON LE LEGISLAZIONI ESTERE IN MATERIA DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Poiché Arkad S.p.A. potrebbe verosimilmente operare sul territorio o con controparti basate nel Regno Unito, rispetto alle operazioni ivi poste in essere potrebbe venire in rilievo la disciplina di cui al UK Bribery Act del 2010. Tale normativa stabilisce in capo alle società una responsabilità amministrativa nel caso di commissione del reato di corruzione attiva o passiva di un soggetto, sia pubblico che privato, da parte di un attore ad essa riconducibile. In particolare, la Sezione 7(2) del Bribery Act prevede l'ipotesi di esclusione della responsabilità per la persona giuridica

(c.d. "esimente"), qualora questa provi di aver efficacemente adottato delle specifiche procedure volte alla prevenzione dei reati, secondo le linee guida di volta in volta fornite dal Ministero della Giustizia britannico.

Al Bribery Act è dedicata la Parte Speciale "B" del Modello.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

2.1. I CARDINI DELLA NORMATIVA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già precedentemente aderito¹.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutuata dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del Reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

2.2. I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA

La responsabilità amministrativa degli enti sorge nell'ipotesi di commissione (o di tentativo di commissione) dei Reati e degli illeciti amministrativi di seguito specificati.

2.2.1. Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto)

Violazione commessa da chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure.

2.2.2. Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto)

- Peculato (art. 314, 1° c. c.p.)²;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)³;
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.)⁴;

¹ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

² Così come introdotto nell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

³ Così come introdotto nell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴ Così come modificato dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) in vigore dal 16 ottobre 2013.

- concussione (art. 317 c.p.)⁵;
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318⁶ c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)⁷;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)⁸;
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità⁹, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)¹⁰;
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)¹¹;
- traffico di influenze illecite (art.346-*bis* c.p.)¹²;
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)¹³;
- delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898¹⁴;
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

2.2.3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)¹⁵

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)¹⁶;
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)¹⁷;

⁵ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), in vigore dal 28 novembre 2012.

⁶ Così come modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁷ Introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁸ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), in vigore dal 28 novembre 2012.

⁹ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), in vigore dal 28 novembre 2012.

¹⁰ Così come modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in vigore dal 31 gennaio 2019.

¹¹ Così come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹² Introdotto nel novero dei reati "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in vigore dal 31 gennaio 2019.

¹³ Così come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁴ Così come inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁵ Introdotto dalla Legge n. 48/2008.

¹⁶ Così come modificato dal D.Lgs.15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).

¹⁷ Così come modificato dal D.Lgs.15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)¹⁸;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)¹⁹;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)²⁰;
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- delitti di cui all'art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)²¹.

2.2.4. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)²²

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)²³;
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

2.2.5. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)²⁴

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

¹⁸ Così come modificato dal D.Lgs.15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).

¹⁹ Così come modificato dal D.Lgs.15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).

²⁰ Così come modificato dal D.Lgs.15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).

²¹ Così come previsto dall'art. 1, comma 11-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

²² Aggiunto dalla Legge n. 49/2009.

²³ Così come modificato dalla Legge 7 aprile 2014, n. 62 (Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso), in vigore dal 18 aprile 2014.

²⁴ Così come modificato dal D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125 (Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione), in vigore dal 27 luglio 2016.

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

2.2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)²⁵

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

2.2.7. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)²⁶

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)²⁷;
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)²⁸;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)²⁹;
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)³⁰;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)³¹;
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)³²;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

2.2.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)³³

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);

²⁵ Articolo aggiunto dalla Legge n. 99/2009.

²⁶ Aggiunto dal D.Lgs. 61/2002.

²⁷ Così come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio), in vigore dal 14 giugno 2015.

²⁸ Articolo aggiunto dalla Legge n. 69/2015.

²⁹ Così come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio), in vigore dal 14 giugno 2015.

³⁰ Articolo aggiunto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31.

³¹ Lettera s-*bis* aggiunta dall'art. 1, comma 77, lettera b), legge n. 190 del 2012. Così come modificato dal D.Lgs. 38/2017 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) in vigore dal 14 aprile 2017.

³² Articolo aggiunto dal D.Lgs. 38/2017.

³³ Aggiunto dalla Legge n. 7/2003.

- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)³⁴
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.).

2.2.9. Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)³⁵

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

2.2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)³⁶

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)³⁷;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)³⁸;
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

2.2.11. Reati di abuso di mercato³⁹

Reati (art. 25-sexies del Decreto)⁴⁰

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e raccomandazione e induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

³⁴ Aggiunto dal D.Lgs. 21/2018

³⁵ Articolo aggiunto dalla Legge n. 7/2006.

³⁶ Articolo aggiunto dalla Legge n. 228/2003.

³⁷ Aggiunto dall'art. 10, Legge 6 febbraio 2006 n. 38.

³⁸ Aggiunto dall'art. 6, Legge 29 ottobre 2016 n. 199.

³⁹ Articolo aggiunto dalla Legge n. 62/2005.

⁴⁰ Così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107 (Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato) in vigore dal 29 settembre 2018.

Illeciti Amministrativi (art. 187-*quinquies* TUF)⁴¹

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014).

2.2.12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)⁴²

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)⁴³;
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)⁴⁴.

2.2.13. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)⁴⁵ e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)⁴⁶;
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.)⁴⁷;
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- frode informatica aggravata dal fatto che la condotta produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter*, comma 2, c.p.).

2.2.14. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)⁴⁸

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a)-*bis* e comma 3, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di software e banche dati (art. 171-*bis*, comma 1, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-*ter*, Legge n. 633/1941);
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-*septies*, Legge n. 633/1941);
- manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, Legge n. 633/1941).

2.2.15. Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)⁴⁹

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

⁴¹ Così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107 (Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato) in vigore dal 29 settembre 2018.

⁴² Articolo aggiunto dalla Legge n. 123/2007.

⁴³ Articolo modificato dalla L. 3/2018.

⁴⁴ Articolo modificato dalla L. 3/2018.

⁴⁵ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 231/2007.

⁴⁶ Così come modificato dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) in vigore dal 16 ottobre 2013.

⁴⁷ Articolo aggiunto dalla Legge n.186/2014.

⁴⁸ Articolo aggiunto dalla Legge n. 99/2009.

⁴⁹ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2001.

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)⁵⁰;
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)⁵¹;
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)⁵²;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)⁵³;
- circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)⁵⁴;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)⁵⁵;
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale":

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis*);
- sanzioni (art. 279, comma 5).

In virtù del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-*bis* rubricato "Combustione illecita dei rifiuti" che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione lecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-*undecies*, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità – autonoma rispetto a quella degli autori – del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

⁵⁰ Articolo aggiunto dalla legge n. 68/2015.

⁵¹ Articolo aggiunto dalla legge n. 68/2015.

⁵² Articolo aggiunto dalla legge n. 68/2015.

⁵³ Articolo aggiunto dalla legge n. 68/2015.

⁵⁴ Articolo aggiunto dalla legge n. 68/2015.

⁵⁵ Articolo aggiunto dal D.lgs. 21/2018. In vigore dal 6 aprile 2018.

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente":

- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, 6° comma).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° comma);
- inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° comma);

Il Decreto richiama, inoltre, la fattispecie di reato di cui all'art. 3 della L. n. 549/1993, relativo il reato di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

2.2.16. Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)⁵⁶

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, anche aggravata (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico sull'immigrazione)⁵⁷.

2.2.17. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)⁵⁸

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

2.2.18. Reati di Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)⁵⁹

- Frode Sportiva (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

⁵⁶ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 109/2012.

⁵⁷ Articolo aggiunto dalla Legge n. 161/2017.

⁵⁸ Così come modificato dal D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) in vigore dal 6 aprile 2018.

⁵⁹ Articolo aggiunto dalla Legge 39/2019. In vigore dal 17 maggio 2019..

2.2.19. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)⁶⁰

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).

2.2.20. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha previsto l'inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25-*sexiesdecies*, il quale prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione dei reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (contenente il c.d. Testo unico doganale). In particolare, a seguito della depenalizzazione attuata con il D. Lgs. n. 8/2016, tra i reati previsti dal DPR rientrano:

- (i) le fattispecie di contrabbando ex artt. 282 ss., qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a 10.000,00 euro;
- (ii) le fattispecie di contrabbando ex artt. 282 ss. qualora accompagnate da una delle circostanze ex art. 295 DPR n. 43/1973;
- (iii) i delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (ex art. 291-bis) e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (ex art. 291-*quater*);
- (iv) la recidiva del contrabbando (ex art. 296).

Quindi, più specificamente:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR n. 43/1973)

⁶⁰ Tale fattispecie è stata introdotta nel novero dei reati presupposto attraverso il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (c.d. Decreto fiscale), poi convertito con legge n. 157/2019. Successivamente, tale fattispecie è stata modificata dal D.Lgs. 14/07/2020, n. 75 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

2.2.21. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto) e delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento, uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies⁷⁴ c.p.)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

2.2.22. Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero⁶¹.

Nella Parte Speciale "A" sono illustrate le "famiglie" di reato che sono state considerate in sede di mappatura delle attività. I reati non specificamente nominati nell'ambito della Parte Speciale "A" sono comunque oggetto del Codice di Condotta e della Parte Generale del Modello.

2.3. L'APPARATO SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO

⁷⁴ Così come modificato dalla legge 9 marzo 2022, n. 22.

⁶¹ L'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede: "1. nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

Le sanzioni amministrative previste dal Decreto a carico degli Enti sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del Reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun Reato, nonché del valore da attribuire ad esse alla luce delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente, in relazione a parametri specifici, tra cui gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'impresa e l'attività svolta da quest'ultima per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione per alcune tipologie di Reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione e/o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o almeno si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati;

Inoltre, in base a quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 17 del Decreto introdotto dal Decreto Legge n. 2 del 2023, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia,

quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

2.4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ

Il Decreto prevede che la Società non sia passibile di sanzione qualora abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei Reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il Reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente al modello di organizzazione, gestione e controllo della Società che sia idoneo alla prevenzione del rischio, nonché adottato ed efficacemente attuato. Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente, l'art. 6 del Decreto prevede che a tal fine il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i Reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il Reato è commesso da soggetti apicali, ossia che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il Reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del Reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

3. IL MODELLO DI ARKAD S.p.A.

3.1. STRUTTURA DEL MODELLO

In Arkad S.p.A. è molto viva la cultura dei controlli, non quale momento repressivo, ma soprattutto quale opportunità di miglioramento continuo dell'attività verso il conseguimento di obiettivi sia economici che etici.

Arkad S.p.A. si è adoperata per l'adozione di proprie Direttive, Procedure Operative ed Istruzioni Generali che costituiscono un sistema strutturato di direttive, procedure ed istruzioni operative finalizzate al totale rispetto delle regole etiche nella condotta degli affari - predisponendo un'articolazione di presidi particolari adeguati alla propria realtà, sia nell'ottica del perfezionamento delle prassi operative e del conseguimento di certificazioni di qualità, sia, segnatamente, nell'ottica del contrasto e della prevenzione dei reati presupposto richiamati dal D.Lgs. 231/2001, atti a danneggiare l'immagine e la reputazione della Società e potendo arrecare indirettamente danni a carico della società Arkad E&C e al gruppo di appartenenza.

La Società ha adottato un Codice di Condotta ed un Codice di Condotta per le Terze Parti. A garanzia dell'ottemperanza alle disposizioni ivi contenute, nonché alle previsioni che sono illustrate nel presente Modello, è stato predisposto un sistema disciplinare che sanziona qualunque violazione delle regole che sono state menzionate.

In attuazione dei principi contenuti nelle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" di Confindustria, il sistema dei poteri di firma è basato su specifici criteri autorizzativi ed è disciplinato da apposita prassi operativa aziendale che stabilisce controlli reciproci interni volti ad evitare l'accentramento di poteri in capo ad una sola funzione e/o soggetto.

Con riferimento alla predisposizione del presente Modello di Arkad S.p.A., previa valutazione delle aree dell'attività societaria in concreto esposte al rischio di commissione di reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il documento in particolare ha recepito:

- procedure ed Istruzioni Operative;
- sistema di gestione della sicurezza sul lavoro;
- sistema di gestione ambientale;
- certificazioni per la qualità ottenute dalla Società.

Il presente Modello si compone di una Parte Generale e di due Parti Speciali. Tali Parti descrivono il funzionamento generale del Modello ed indicano le attività a rischio ed i principi di comportamento nonché, nell'essenziale, i principi di controllo adottati dalla Società.

Costituiscono altresì parte integrante del Modello:

- il documento di *Risk Assessment – Gap Analysis* redatto sulla base del paragrafo 3.5 della presente Parte Generale (Allegato n. 1 – *Risk Assessment*);
- le Procedure e le altre disposizioni aziendali contenenti indicazioni integrative ed applicative riferibili al Modello (procedure, altre misure di carattere applicativo, obblighi informativi specifici). Si rinvia agli elenchi di tali disposizioni (Allegato n. 2 – Elenco principali Procedure ed Istruzioni Operative specifiche adottate dalla Società).

3.2. OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE E L'AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL MODELLO

La decisione di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo deriva dall'intento primario di sensibilizzare tutti i soggetti che interagiscono con la Società rispetto all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di Reati. Inoltre, per Arkad S.p.A. è anche fondamentale tutelare la propria immagine nonché gli interessi e le aspettative dei vari stakeholder (azionisti, dipendenti, fornitori, ecc.).

Con l'adozione del presente Modello Organizzativo, quindi, la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che i suddetti comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di Reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la governance societaria e l'immagine di Arkad S.p.A.

La predisposizione del presente Modello è anche ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e nel tempo aggiornate (da ultimo, si richiama l'aggiornamento risalente al marzo 2014).

3.3. I DESTINATARI DEL MODELLO

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o eventualmente di direzione di Arkad S.p.A. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- le persone eventualmente sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

3.4. LA "COSTRUZIONE" DEL MODELLO ED IL SUO AGGIORNAMENTO

L'attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai Reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, attraverso l'analisi dei documenti aziendali resi disponibili dalla Società (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, ecc.);
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione astratta delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i Reati rilevanti ai fini del Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti, siano essi formalizzati o meno, in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di Reato;
- nella definizione di standard di comportamento e di controllo, per le attività che si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di Reati;

- nell'individuazione del soggetto incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'aggiornamento del presente Modello (c.d. Organismo di Vigilanza) e del sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nell'adozione delle Procedure Operative, che si affiancano al Codice di Condotta della Società e al Codice di Condotta per le Terze Parti, nonché alle Procedure Operative già implementate;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello sia le violazioni del Codice di Condotta.

Il processo di aggiornamento del Modello si estrinseca invece nel riesame periodico dello stesso in considerazione:

- dei mutamenti nell'organizzazione o nelle attività;
- delle modifiche normative rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, dei nuovi apporti giurisprudenziali, delle linee guida dell'associazione rappresentativa della Società (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), degli standard applicabili nonché degli apporti dottrinari in materia di responsabilità amministrativa degli enti o dei mutamenti organizzativi societari nel frattempo intervenuti;
- delle esigenze di miglioramento emerse a fronte di proposte da parte degli appartenenti all'organizzazione della Società o dei rilievi formulati dall'Organismo di Vigilanza.

3.5. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate nel paragrafo precedente, sono state individuate le attività sensibili e le Attività a Rischio della Società, tenendo conto dell'attuale operatività di Arkad S.p.A.

Le principali aree ed i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto sono rilevate in un'apposita matrice di attività, che viene costantemente aggiornata durante il processo continuo di *Risk Assessment* dell'organizzazione societaria (Allegato n. 1 – Risk Assessment).

3.6. APPROVAZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione dell'Organo Dirigente.

Le modifiche sostanziali e le integrazioni del presente Modello, quindi, sono apportate dal Consiglio di Amministrazione di Arkad S.p.A., anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza della Società.

Il CdA della Società prende inoltre decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza di Arkad S.p.A., cui è affidata altresì la cura dell'aggiornamento stesso.

3.7. PROTOCOLLI DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE DECISIONI VOLTI A PREVENIRE TUTTI I REATI OGGETTO DEL MODELLO

I Protocolli che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione di tutti i reati oggetto del Modello sono:

- il Codice di Condotta (unitamente al Codice di Condotta per le Terze Parti): racchiude i principi etici – quali correttezza, lealtà, integrità e trasparenza – che devono ispirare i comportamenti nella conduzione degli affari e in generale nello svolgimento dell'attività aziendale in ogni sua espressione, per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine positiva della Società;
- la verificabilità, la tracciabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di

controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;

- la separazione delle funzioni (c.d. "*segregation of duties principle*"): il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- la predisposizione di sistemi approvativi multilivello (c.d. "*four eyes principle*"): il completamento di un'operazione – a seconda della rilevanza economica e dell'impatto pratico che può conseguire – è subordinato all'ottenimento almeno due livelli di approvazione;
- la documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione;
- il sistema organizzativo – gli organigrammi: all'interno dell'organigramma societario sono definiti gli organi di linea, a cui è affidata la responsabilità decisionale della struttura organizzativa a seconda del livello gerarchico, e gli organi di staff, a cui sono assegnate funzioni consultive, di supporto, di standardizzazione e di sostegno alle attività degli organi di linea;
- il sistema organizzativo – il sistema delle deleghe e delle procure: in linea di principio, deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

In Arkad S.p.A. è presente un sistema di deleghe di poteri che statuisce il procedimento di formazione e di attuazione della volontà dell'azienda con i seguenti presupposti:

- rispondenza della delega a reali necessità organizzative, non finalizzata soltanto a sottrarre gli amministratori alle proprie responsabilità;
 - capacità ed idoneità tecnico-professionale del delegato all'assolvimento dell'incarico;
 - assenza di ingerenza tecnica da parte del delegante e mancata conoscenza delle inadempienze del delegato;
 - prova certa della delega: devono sussistere precise ed ineludibili norme interne che disciplinino specificamente e puntualmente il contenuto della delega, nonché il conferimento e la pubblicità della medesima, in conformità a quanto previsto dalle Procedure Operative attinenti all'area specifica di competenza;
- il sistema organizzativo – le *job descriptions* (anche dette "*Role & Responsibility*"): indicano la finalità della posizione, le principali aree di responsabilità, l'organizzazione di riferimento, le principali relazioni del ruolo e le dimensioni operative.

Protocolli maggiormente specifici sono indicati nei Capitoli di Parte Speciale e nell'Elenco principali Procedure ed Istruzioni Operative specifiche della Società (Allegato n. 2). Si evidenzia che i principi di comportamento e controllo e le disposizioni indicate con riferimento a un determinato Capitolo di Parte Speciale (gruppo di reati) hanno spesso altresì specifica efficacia anche nella prevenzione di reati indicati in altri Capitoli, anche quando le stesse disposizioni non siano richiamate in tali capitoli o con riferimento ad essi.

3.8. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Nella gestione delle risorse finanziarie la Società dispone, al fine di prevenire in particolare i reati che possono essere commessi utilizzando tali risorse per fini illeciti o con modalità illecite (reati indicati nella Parte Speciale):

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura;
- che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo (valori bollati, ecc.);
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi finanziari è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del Codice di Condotta, delle leggi e delle normative vigenti;
- motivare l'impiego di risorse finanziarie ed attestarne l'inerenza e la congruità;
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, attraverso l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare/ricevere pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili per importi superiori ad Euro 300,00 (fatte salve circostanze straordinarie, in cui il limite è aumentato ad Euro 1.000,00, su espressa approvazione da parte del *Chief Financial Officer*);
- effettuare/ricevere pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare/ricevere pagamenti dei quali non sia stata attestata la congruità del corrispettivo pattuito.

Protocolli maggiormente specifici sono eventualmente indicati nei Capitoli di Parte Speciale e nell'Elenco principali procedure ed istruzioni operative specifiche della Società (Allegato n. 2).

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ARKAD S.p.A.

Il D. Lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 1, lettera b), precisa come condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa che l'Ente deve istituire un Organismo di Vigilanza interno alla Società, con "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento". Lo stesso, inoltre, deve essere "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

A far data dal 25 settembre 2022 e fino alla data dell'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha scelto di dotare Arkad S.p.A. di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica.

La relativa retribuzione viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.

4.1. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Società ritiene di particolare importanza che la scelta dell'OdV avvenga nel pieno rispetto delle indicazioni di cui al Decreto e delle linee guida delle principali associazioni di categoria. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono di seguito indicati.

Autonomia e Indipendenza

L'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essergli attribuiti compiti operativi che ne possano minare l'autonomia. L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e non deve sottostare a vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Professionalità

L'Organismo deve essere in possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'OdV sono poi connesse alle sue esperienze professionali: in tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze lavorative, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia di attività ispettive e consulenziali. Tali caratteristiche, unite ad autonomia ed indipendenza, garantiscono l'ottenimento di obiettività di giudizio.

Continuità d'azione

L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza di norma trimestrale.

4.2. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ineleggibilità

Il Consiglio di Amministrazione ha espressamente stabilito le seguenti cause di ineleggibilità per i componenti dell'Organismo di Vigilanza che nel tempo ricopriranno l'incarico.

Non possono essere eletti, e se eletti decadono:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei Reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento;
 - c. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica e per delitti in materia tributaria;
 - d. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- e. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.lgs. 61/2002;
- f. per un reato che comporti e abbia comportato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- g. per uno o più Reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto Legislativo n. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Revoca

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Organo Dirigente e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

Decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati alle lettere a, b, c, d, e, f, g delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

Sospensione

I componenti dell'OdV sono sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati dalle lettere a, b, c, d, e, f, g delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

4.3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Arkad S.p.A. ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo il CdA della Società.

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si può avvalere di tutte le funzioni aziendali ovvero, sotto sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza:

- vigila sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree delle Attività a Rischio;
- verifica periodicamente che il Modello venga rispettato da tutte le Funzioni aziendali coinvolte nelle Attività a Rischio identificate, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano osservati e funzionino correttamente;
- vigila affinché il Codice di Condotta e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- verifica il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali opportunità di aggiornamento e miglioramento del Modello, tenendo conto della evoluzione della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'Organizzazione nonché delle modalità di funzionamento del Modello rilevate;
- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le Funzioni aziendali interessate;
- monitora la diffusione del Codice di Condotta e del Modello ai Destinatari, anche con l'ausilio della intranet aziendale, e supporta, su richiesta delle Funzioni preposte, le iniziative di carattere informativo.

4.4. ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici aziendali e riferisce in merito all'attuazione del Modello, nonché all'emersione di eventuali criticità, attraverso due linee di reporting:

- la prima, eventuale, all'emergere di specifiche esigenze, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale della Società;
- la seconda, a cadenza semestrale, attraverso una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, riportante altresì il registro aggiornato dei rilievi riscontrati nel periodo, in cui si dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nel periodo, in termini di controlli effettuati ed esiti ottenuti, nonché gli eventuali suggerimenti di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà altresì predisporre annualmente il calendario delle attività previste per il periodo successivo.

L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal CdA ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal CdA per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

4.5. OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza sarà il destinatario di flussi di informazione provenienti da tutte le funzioni aziendali coinvolte; tali flussi sono volti ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento delle cause che possono rendere possibile il verificarsi delle ipotesi di comportamento rilevanti ai sensi del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi informazione ricevuta, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali (c.d. GDPR): gli atti dell'OdV devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

I Destinatari del presente Modello, ed in particolare i Responsabili di Funzione per l'area di propria competenza, sono altresì tenuti a trasmettere, a titolo esemplificativo, all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di Reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei Reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le Funzioni aziendali coinvolte nelle Attività a Rischio identificate;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice di Condotta a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle Attività a Rischio identificate;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società;
- indicatori di rischio o di conformità in riferimento a ciascun capitolo della Parte Speciale "A".

Ogni segnalazione dovrà essere recapitata all'OdV di Arkad S.p.A. in modo dettagliato e per iscritto, a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica ("*indirizzo OdV*") odv@arkadspa.com

5. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE

5.1. DISPOSIZIONI GENERALI

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza, a quanti operano all'interno o per Arkad S.p.A., del Codice di Condotta, del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti anche attraverso comunicazioni reiterate nel tempo.

La formazione e l'informazione sono gestite dalla Funzione Risorse Umane, coadiuvata dall'Organismo di Vigilanza ed in stretto coordinamento con i responsabili delle Funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

5.2. COMUNICAZIONE INIZIALE

Il presente Modello è divulgato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dal Codice di Condotta e dal Modello Organizzativo societario, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Inoltre, l'OdV supporta la Funzione Risorse Umane nell'iniziale attività di informazione specifica sul Modello, coerentemente con la responsabilità della posizione che la risorsa andrà a ricoprire.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

5.3. FORMAZIONE

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice di Condotta è da ritenersi obbligatoria. La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare sotto enucleato.

La Società prevede l'attuazione di corsi di formazione che illustrano, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice di Condotta ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, comprensivo della Parte Generale e delle Parti Speciali;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza verifica che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

È istituita una specifica sezione della intranet aziendale, dedicata al tema ed aggiornata periodicamente, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni od implementazioni del Codice di Condotta e del Modello.

I programmi formativi ed i contenuti delle note informative devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

5.4. INFORMATIVA AI "TERZI DESTINATARI"

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i c.d. "Terzi Destinatari": nelle lettere di incarico a soggetti esterni (Consulenti, Collaboratori, Clienti, Fornitori di beni o servizi, nonché da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso), sono allegate apposite note informative in merito all'applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ed al rispetto del Codice di Condotta.

Sono inoltre inserite clausole risolutive espresse nei contratti siglati dalla Società, che fanno esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice di Condotta.

6. WHISTLEBLOWING

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 24/2023, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", il quale ha modificato l'art. 6, c.2-bis del Decreto, unitamente alla disciplina relativa ai canali di segnalazione c.d. whistleblowing richiamati dall'articolo stesso. Tale disposizione, così come modificata, dispone che i modelli di Organizzazione e Gestione adottati dagli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 debbano prevedere canali di segnalazione interna aventi le caratteristiche di cui al D. Lgs. n. 24/2023, le cui disposizioni, per i soggetti del settore privato che impiegano una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato sino a 249, tra cui rientra anche Arkad, hanno effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023. Per le segnalazioni effettuate sino al 16 dicembre 2023 si applica la vecchia disciplina (art.6, commi 2bis, 2 ter e 2 quater del Decreto) e l'art.3 della Legge 179/17.

Secondo la normativa di cui al D. Lgs. 24/2023, in particolare:

- tramite detti canali di segnalazione interna è prevista la possibilità di segnalare:
 - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - 2) condotte illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione;
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea (art 325 TFUE);
 - 5) atti e omissioni riguardanti (art 26, par 2 TFUE) la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di:
 - a. Concorrenza;
 - b. Aiuti di Stato;
 - c. imposte sulle società.
 - 6) atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni Ue di cui ai punti 3,4 e 5.
 - la platea dei soggetti muniti del potere di effettuare segnalazioni è particolarmente ampia e comprende:
 - 1) lavoratori subordinati di soggetti privati;
 - 2) lavoratori autonomi e collaboratori di soggetti privati;
 - 3) lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o soggetti diversi che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
 - 5) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o presso soggetti diversi;
 - 6) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o presso soggetti diversi;

7) azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese;

- gli atti di ritorsione nei confronti del whistleblower per motivi collegati alla segnalazione (quali, ad esempio, licenziamento, demansionamento, trasferimento, etc.) sono espressamente vietati;
- le misure di protezione previste a favore del segnalante si applicano anche ai c.d. "facilitatori", definiti come soggetti che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione, ai colleghi, nonché ai parenti del whistleblower;
- le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, ovvero orale, tramite linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, tramite incontro diretto da fissarsi entro un termine ragionevole;
- la gestione del canale deve essere affidata a una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato ovvero a un soggetto esterno con le medesime caratteristiche;
- entro 7 giorni deve essere fornito al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione ed entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione) deve essere fornito riscontro alla segnalazione;
- deve essere garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, che non potrà essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione e autorizzate ai fini privacy a trattare i relativi dati; allo steso modo devono altresì essere garantite la riservatezza della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, la riservatezza del contenuto della segnalazione, nonché la riservatezza dei documenti connessi alla segnalazione;
- i soggetti del settore privato, che operano in qualità di "Titolari del Trattamento", dovranno recepire alcuni specifici adempimenti in materia di privacy:

1) aggiornamento del Registro dei Trattamenti;

2) predisposizione di un'idonea informativa a favore dei soggetti segnalanti e integrazione dell'informativa ai dipendenti;

3) effettuazione di un'idonea Valutazione d'Impatto;

4) verifica e implementazione delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati del segnalante;

5) in caso di esternalizzazione del servizio per la gestione delle segnalazioni, specifica formalizzazione dell'atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati;

6) predisposizione di una procedura operativa che minimizzi il trattamento dei dati, stabilendo anche un'adeguata retention per la conservazione dei dati stessi;

7) in caso di condivisione di risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni con altri soggetti, predisposizione di idonei accordi di contitolarità con i soggetti coinvolti;

- qualora il whistleblower (i.e., il segnalante) abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non avesse avuto seguito, il segnalante potrà inoltre effettuare (in forma scritta tramite piattaforma informatica, o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, mediante un incontro diretto) una segnalazione esterna da inoltrare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale è tenuta ad attivare un canale di segnalazione che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Qualora poi il whistleblower (i) abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, o direttamente una segnalazione esterna, e non abbia ricevuto riscontro, (ii) abbia il fondato motivo di

ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse e (iii) che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, può rendere di pubblico dominio le informazioni sulla violazione tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone quali, ad esempio, TV o social network (c.d. divulgazione pubblica).

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. PROFILI GENERALI

La previsione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione necessaria richiesta dal D. Lgs. 231/2001, art. 6, comma 2, lettera e), per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettiva ed efficace adozione del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello, fattispecie che costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e Arkad S.p.A., a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello, infatti, prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'Organismo di Vigilanza della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento, in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore. Tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con le Funzioni preposte all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

L'Organismo di Vigilanza non è dotato di poteri disciplinari. Ne discende che, per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti alle Funzioni preposte, che provvedono quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. All'OdV compete comunque di monitorare il Sistema Disciplinare con riferimento alle fattispecie in parola, in cooperazione con le Funzioni preposte della Società.

Le misure sanzionatorie per le diverse figure sono di seguito indicate.

7.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice di Condotta, nelle Procedure e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono definiti "illeciti disciplinari".

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, e cioè le norme pattizie di cui al CCNL di riferimento, portato a conoscenza di tutti i Destinatari anche mediante affissione sulle bacheche aziendali, come previsto dall'art. 7, comma 1, Legge 300/1970 – Statuto dei Lavoratori.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le sanzioni disciplinari in seguito enunciate. In particolare, il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate anche in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del Dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza ed altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Richiamo verbale

Si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Rimprovero scritto

Si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare

Si applica in caso di recidiva delle violazioni di cui al punto precedente.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni

Si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

Licenziamento disciplinare con preavviso

Si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle Procedure contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Licenziamento disciplinare senza preavviso

Si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei Reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla Procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

7.3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa, in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato dalla Società. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega i dirigenti al Datore di Lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione, ancorché tentata, dei Reati rilevanti;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

7.4. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Nei confronti dell'Amministratore che abbia commesso una violazione del presente Modello, l'Assemblea dei Soci può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'Assemblea adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incumbenti previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta.

Il CdA, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea.

7.5. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI NON DIPENDENTI

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Consulenti, Collaboratori, Fornitori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

7.6. SANZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Con riferimento alle segnalazioni di cui al Capitolo 6 del presente Modello, sono previste sanzioni:

- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

PARTE SPECIALE "A"
I reati di cui al D.Lgs. 231/2001

1. PREMESSA

Alla luce dell'articolazione e delle specificità della Società, si è proceduto ad individuare, tra i reati per i quali è prevista la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001, quelli che concretamente possono riguardare la realtà e la vita sociale; successivamente a tale analisi sono emersi alcuni profili di rischio connessi ad attività aziendali considerate sensibili.

Qui di seguito si riportano i singoli reati previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto e le singole fattispecie di reato che, anche se non contenute nel D. Lgs. 231/2001, espressamente richiamano tale normativa, ed il cui verificarsi costituisce "presupposto" della responsabilità amministrativa della Società.

Al fine di una maggior efficacia dell'analisi ma anche di semplicità di lettura, le fattispecie penali di interesse per la Società sono state raggruppate per aree omogenee e divise in Capitoli.

Ad una descrizione del precetto normativo seguono alcune considerazioni sulle possibili ipotesi di condotta delittuosa.

In calce alla descrizione, in ogni Capitolo vengono descritti gli ambiti di commissione dei reati ed i principi di controllo e/o di comportamento a cui la Società si deve attenere per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; segue l'indicazione dei flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza.

2. GESTIONE DEGLI OBBLIGHI E DEI DIVIETI INERENTI SANZIONI E MISURE EVENTUALMENTE IRROGATE ALLA SOCIETÀ AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

2.1. ANALISI DEI RISCHI, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO ED OBBLIGHI INFORMATIVI

Il presente Capitolo di Parte Speciale ha l'obiettivo di prevenire gli illeciti di cui agli artt. 24 e seguenti del D. Lgs. 231/2001. In caso di contestazione elevata alla Società ai sensi del Decreto e per la quale sia stata applicata una sanzione o una misura cautelare, il Consiglio di Amministrazione:

- individuerà le attività aziendali nel cui ambito potrebbe verificarsi una inosservanza delle specifiche sanzioni interdittive e misure cautelari applicate;
- rivedrà i protocolli e le altre misure del modello, compresi gli obblighi informativi nei confronti dell'OdV a fronte dei rischi di cui al punto che precede;
- nominerà un responsabile del procedimento incaricato di coordinare la tempestiva attuazione dei protocolli e delle altre misure di cui al punto che precede, con l'obbligo di riferire periodicamente al CdA e all'OdV in merito allo stato di tale attuazione.

3. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

3.1. OBIETTIVI DEL CAPITOLO

Il presente Capitolo di Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, e 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, questo Capitolo di Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e di controllo che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare i responsabili delle Funzioni aziendali e l'Organismo di Vigilanza ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio, verifica e vigilanza.

3.2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

3.2.1. Peculato (art. 314, primo comma c.p.)

Il Reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria illecitamente. [Il reato comporta la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo nei casi in cui si risolve in un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.](#)

3.2.2. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il Reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. [Il reato comporta la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo nei casi in cui si risolve in un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.](#)

3.2.3. Malversazione di erogazioni pubbliche(art. 316-bis c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo avere legittimamente ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, [mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate](#), da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

3.2.4. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il Reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il Reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).

3.2.5. Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità. Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

3.2.6. Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Nel caso della corruzione impropria, quindi, l'attività del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio è astrattamente conforme all'interesse pubblico: ciò che si intende punire è esclusivamente il c.d. mercimonio della funzione pubblica.

La corruzione si manifesta quando le parti, essendo in posizione paritaria fra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo, diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società offra una somma di denaro a un funzionario pubblico allo scopo di velocizzare sistematicamente i procedimenti amministrativi autorizzatori di competenza dell'Ufficio a cui il pubblico ufficiale appartiene.

3.2.7. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. La contropartita dell'atto contrario ai doveri d'ufficio può essere sia di natura economica sia di natura diversa.

Nel caso della corruzione propria, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio accetta una retribuzione in cambio del compimento di un atto contrario ai suoi doveri (come, p.e., il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara a uno dei concorrenti, sacrificando l'interesse pubblico).

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società, nel mancato rispetto delle procedure di *recruiting* vigenti o in assenza delle qualifiche richieste, offra una posizione lavorativa a persona segnalata da un pubblico ufficiale in cambio di un atto da parte del pubblico ufficiale contrario al suo ufficio e destinato a incidere su interessi della Società (ad es., la definizione senza rilievi di un accertamento tributario).

3.2.8. Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter*, comma 2, e 321 c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Il reato potrebbe essere integrato, a titolo di esempio, qualora un esponente apicale della Società offrisse denaro a un testimone perché questo renda dichiarazioni mendaci nell'ambito di un procedimento penale in cui sia coinvolta la Società.

3.2.9. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato; è altresì punito il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità⁶². La fattispecie *de qua* si distingue dal reato di concussione per l'assenza di una chiara condotta coercitiva da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, poiché il destinatario resta comunque titolare di una certa "libertà" (almeno parziale) di scelta.

Ad esempio: un Dipendente, sollecitato dal funzionario di un ufficio pubblico, accetta di corrispondere una somma di denaro per ottenere un vantaggio non dovuto a favore della Società.

3.2.10. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

3.2.11. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre altresì chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p. (ovvero, per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri, o per l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio).

3.2.12. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità⁶³, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

I Reati presupposto di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

- membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;

⁶² Il reato *de qua* si affianca alle misure previste per corruzione e concussione e dal novembre 2012 è entrato nel novero dei delitti contemplati dal D.Lgs. 231/2001 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 13 novembre 2012) della Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

⁶³ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), in vigore dal 28 novembre 2012.

- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità Europee;
- coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari ed agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, ed agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

La fattispecie potrebbe essere realizzata, ad esempio, se un Dipendente offrisse denaro o altre utilità a un pubblico funzionario straniero, per ottenere autorizzazioni necessarie a operare in quella giurisdizione.

La fattispecie potrebbe essere realizzata, ad esempio, se un Dipendente offrisse denaro o altre utilità a un pubblico funzionario straniero, per ottenere autorizzazioni necessarie a operare in quella giurisdizione.

3.2.13. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)⁶⁴

La norma punisce chiunque sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Si ha dunque la commissione del reato di traffico di influenze illecite qualora il soggetto agente:

- non abbia un'effettiva influenza sul pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma la millanti per ottenere dal privato una utilità indebita, a fronte della falsa promessa di esercitare l'influenza in realtà inesistente; oppure
- avendo una reale capacità di influenza su un soggetto pubblico – si accordi con il privato per esercitare tale influenza indebita, ricevendo in cambio il pagamento di una somma di denaro o una utilità, che non

⁶⁴ Il reato è stato introdotto nell'alveo dei reati presupposto con la L. n. 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici).

è destinata al pubblico agente ma solo al mediatore e rappresenta il prezzo della mediazione stessa;
oppure

- avendo una reale capacità di influenza su un soggetto pubblico – si accordi con il privato per esercitare tale influenza indebita, ricevendo in cambio il pagamento di una somma di denaro o una utilità, che è almeno in parte destinata anche al pubblico agente, ma in una situazione nella quale il mediatore non si sia ancora attivato presso il soggetto pubblico (che rimane quindi ignaro ed estraneo all'accordo illecito: in caso contrario, infatti, si verserebbe già in una ipotesi di corruzione vera e propria).

3.2.14. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il Reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (anche di carattere non esclusivamente patrimoniale)

Pertanto, la norma punisce, ad esempio, un incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio della sua attività, non si astenga dall'attivarsi nonostante vi sia un c.d. conflitto di interessi al fine di procurare - anche indirettamente - alla Società un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca un danno a una società concorrente.

Il reato comporta la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo nei casi in cui:

- uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/2001 concorra nel reato del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, istigando o agevolando attivamente quest'ultimo nella commissione dell'abuso;
- si risolva in un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

3.2.15. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il Reato si configura quando un soggetto commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti dalla stipulazione di contratti di pubbliche forniture.

Pertanto, la norma punisce tutte le condotte caratterizzate da modalità elusive degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico. Secondo l'orientamento interpretativo più recente, perché il reato possa sussistere occorre che l'inadempimento manifesti una certa gravità, sia cioè idoneo ad incidere sullo svolgimento del rapporto con la P.A. Diversamente da quanto previsto per il reato di truffa, invece non occorre che la condotta abbia tratto in inganno il committente o abbia dissimulato i vizi della fornitura, essendo sufficiente la malafede del fornitore nell'adempimento.

3.2.16. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell' Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il Reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

3.2.17. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, incluse le sovvenzioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

3.2.18. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

3.2.19. Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898)

Quando il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), commette il Reato in commento qualsiasi soggetto che, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

3.3. DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)

3.3.1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il Reato si configura quando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere⁶⁵, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

3.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25, e 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice di Condotta, nelle Procedure Operative e nel presente Capitolo di Parte Speciale.

3.4.1. Gestione delle attività commerciali e della partecipazione alle gare di appalto

Data la natura dei servizi resi da parte di Arkad S.p.A., anche e segnatamente nei confronti di enti pubblici od enti privati a partecipazione pubblica, le attività commerciali, le negoziazioni e la partecipazione alle gare di appalto potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.

⁶⁵ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

In particolare, la gestione di tali attività potrebbero astrattamente presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale di Arkad S.p.A., anche per interposta persona, al fine di ottenere l'assegnazione di una commessa in appalto, offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- chi esercita funzioni direttive (diverse da quelle proprie dei soggetti citati) il quale, anche per interposta persona, sollecita o riceve per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Costituiscono indicatori di anomalia, a mero titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:

- anomali pagamenti in denaro;
- pagamenti che transitano presso paesi terzi, ad esempio: beni o servizi destinati ad essere fruiti nel paese "A" ed effettuati tramite società di comodo nel paese "B";
- percentuali commissionali o per agenti e/o rappresentanti particolarmente elevate ovvero divise tra conti separati intestati o riferibili agli stessi soggetti (di frequente in distinte giurisdizioni);
- regali di elevato valore;
- accettazione di contratti non favorevoli all'Organizzazione o con termini o periodi di efficacia anomali;
- disapplicazione delle normali procedure di selezione competitive;
- sparizione/cancellazione di documenti relativi alla selezione competitiva;
- disapplicazione delle ordinarie procedure in tema di selezione/contrattualizzazione dei rapporti con i business partner;
- pagamenti di (o messa a disposizione di fondi per pagare) spese, di qualsiasi natura ed entità, o rette scolastiche per conto di terzi.

Arkad S.p.A. ha implementato, unitamente al Codice di Condotta, una serie di Procedure Operative volte a garantire che i processi per la prequalifica dei clienti, la partecipazione alle gare di appalto, le negoziazioni con i clienti (dirette od indirette) e la formulazione delle offerte vengano effettuate mediante l'intervento di diverse funzioni – dotate di ruoli segregati e con poteri approvativi impostati su diversi livelli autorizzativi – come emerge dalle procedure richiamate nell'Allegato n. 2.

3.4.2. Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive

La gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, degli adempimenti amministrativi e delle relative attività ispettive potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale di Arkad S.p.A. offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale o a un soggetto incaricato di pubblico servizio per compiere, ritardare od omettere un atto del proprio ufficio ovvero, nell'ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, dei reati in materia di erogazioni pubbliche⁶⁶.

⁶⁶ La gestione dei rapporti con la PA potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del delitto di autoriciclaggio per il quale si estendono i presidi del presente capitolo di Parte Speciale. L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione al predetto reato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avendo commesso o concorso a commettere il delitto di truffa ai danni dello Stato (per avere indotto in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri – quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA – al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno per la Pubblica Amministrazione), impiegasse, sostituisse, trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La gestione degli adempimenti amministrativi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto di Arkad S.p.A. promettesse denaro o altra utilità ad un consulente che vanta relazioni esistenti con l'ente pubblico deputato alla gestione della pratica, come prezzo della propria mediazione illecita volta a ottenere il più rapido o il più sicuro disbrigo dei necessari adempimenti amministrativi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Pubblica Vigilanza è fatto obbligo di:

- assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto di:
 - leggi;
 - normative vigenti;
 - principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- in caso di visite ispettive, garantire che agli incontri partecipino almeno due risorse in forza presso la Società;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione attraverso la redazione e archiviazione di un memorandum interno relativo all'incontro con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare dopo ogni incontro (o al massimo ricapitolando gli incontri avvenuti trimestralmente) al proprio superiore gerarchico;
- comunicare, senza ritardo, al proprio superiore gerarchico, nonché all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta, in tutto od in parte, con il supporto di soggetti terzi (ad esempio società di ingegneria, studi di architettura, periti tecnici, ecc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi" della presente Parte Speciale;
- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, di sottoporre al Legale Rappresentante o ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi od altre utilità;
- dare o promettere a consulenti che sfruttano o si vantano per relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;

- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

In ottemperanza al principio della segregazione delle attività svolte dal personale della Società, si fa presente inoltre che per i procedimenti di percezione di finanziamenti pubblici, ai Dipendenti della Società è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalle Procedure Operative attinenti l'area specifica di competenza che definiscono le linee guida cui attenersi nell'espletamento delle pratiche per la richiesta di Finanziamenti Pubblici nazionali ed europei in modo da attuare adeguati controlli e verifiche volti alla prevenzione dei reati collegati alla indebita percezione di finanziamenti pubblici.

3.4.3. Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria

La gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio inerenti al Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità stessa, nell'ipotesi in cui un Dipendente di Arkad S.p.A. imputato od indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Società.

La gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto di Arkad S.p.A. promettesse denaro o altra utilità ad un legale o consulente che vanta relazioni esistenti con l'Autorità giudiziaria, come prezzo della propria mediazione illecita.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è fatto obbligo di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e/o procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti ai relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- dare o promettere a legali o consulenti che sfruttano o si vantano per relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità come prezzo della mediazione

illecita verso l'Autorità giudiziaria, ovvero per remunerarla in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

3.4.4. Selezione, gestione del personale e del sistema premiante

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione qualora la Società assuma una nuova risorsa "vicina" ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del funzionario pubblico.

La gestione del sistema premiante, invece, potrebbe presentare profili di rischio inerenti ai delitti contro la Pubblica Amministrazione qualora la Società eroghi ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze, al fine di dotare il dipendente di una provvista da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari coinvolti nella gestione delle assunzioni e del sistema premiante è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Società;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base della valutazione di idoneità tecnica ed attitudinale e, con particolare riferimento al personale delle sedi della Società e dei cantieri, richiedere di effettuare una visita medica preventiva presso il medico competente della Società per verificare l'idoneità alla futura mansione svolta⁶⁷;
- consultazione, al momento della selezione iniziale, del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione, in conformità a quanto previsto dalle Procedure Operative attinenti all'area specifica di competenza;
- con riferimento all'assunzione di cittadini di paesi terzi:
 - verificare che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - verificare che, in caso di permesso di soggiorno scaduto, sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
 - richiedere la presentazione di un documento attestante la cosiddetta "idoneità alloggiativa", che deve essere rilasciato ufficialmente dal Comune di residenza del soggetto interessato e che deve assicurare l'effettiva residenza, in un locale, se del caso, condiviso con un numero consono di persone in relazione alla struttura dell'abitazione;
- monitorare la validità dei documenti dei Dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi almeno un mese prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;
- consegnare, ai neoassunti, il Codice di Condotta (unitamente al presente Modello), che deve essere letto, compreso e formalmente accettati da ciascuno;
- curare che siano assicurate all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, come previsto dal Codice di Condotta;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati.

⁶⁷ Si veda in merito il D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera a), che, occupandosi della sorveglianza sanitaria, sancisce come sia compresa in tale attività anche la "visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica".

Tali prassi vengono seguite anche nelle *Branches* della Società in cui, in seguito al processo selettivo, il contratto è stipulato in conformità della normativa locale vigente tra Arkad S.p.A. ed il dipendente, e viene sottoscritto dal dipendente, dal Branch manager, dal HR Manager di HeadQuarter e dal Direttore Generale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici, quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- erogare ai Dipendenti bonus legati a performance individuali e non al risultato, seguendo le i principi seguiti per l'assegnazione degli stessi. La Direzione Risorse Umane (HR Manager) si occupa sempre di assicurare il massimo grado possibile di omogeneità e di standardizzazione nell'assegnazione di bonus e aumenti per i Dipendenti di Arkad S.p.A..

3.4.5. Gestione delle note spese

La gestione delle note spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale della Società riconosca rimborsi spese non dovuti o per importi superiori, al fine di costituire fondi da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Dipendenti della Società è fatto obbligo di rispettare pedissequamente quanto previsto dalle Procedure Operative redatte ed implementate in funzione dell'adozione del presente Modello (volte, altresì, a regolarizzare le prassi seguite per i rimborsi di spese sostenute in viaggio – "Business *Travel policy*"), attinenti all'area specifica di competenza.

Al personale della Funzione Risorse Umane è fatto obbligo di:

- verificare che le spese sostenute dai Dipendenti:
 - siano inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
 - rientrino nei limiti di spesa stabiliti per ciascuna tipologia;
 - rientrino nelle direttive delle Procedure Operative succitate;
 - siano state preventivamente approvate dal responsabile operativo del richiedente;
- controllare, dopo aver ricevuto l'autorizzazione del Superiore Gerarchico, la completezza dei dati procedendo all'inserimento in contabilità ed al successivo pagamento.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di effettuare rimborsi spese che:

- non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi;
- non siano espresse in nota spese;
- non rientrino nelle previsioni della Procedure Operative attinenti all'area specifica di competenza.

3.4.6. Gestione di eventuali eventi, omaggi e sponsorizzazioni⁶⁸

⁶⁸ Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, per i quali si estendono i presidi contenuti del presente Capitolo di Parte Speciale.

La gestione di eventi, omaggi e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale della Società conceda omaggi o liberalità di valore significativo a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione al fine di compiere azioni corruttive o, ancora, nel caso in cui la Società sponsorizzi eventi organizzati da soggetti terzi a valori non congrui, al fine di dotare questi ultimi di provviste da utilizzare a fini corruttivi.

La gestione di eventi, omaggi e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto di Arkad S.p.A. offrisse omaggi o sponsorizzasse eventi di un consulente che vanta relazioni esistenti con un ente pubblico deputato alla gestione di una pratica di Arkad S.p.A., come prezzo della propria mediazione illecita.

Ai Destinatari coinvolti nella gestione di eventi, omaggi e sponsorizzazioni è fatto obbligo di osservare le modalità esposte nel presente Capitolo di Parte Speciale, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate all'interno del Codice di Condotta.

Nei casi in cui sia prassi effettuare regali nel contesto in cui i Destinatari si trovino ad operare, il proponente deve comportarsi secondo quanto previsto dal Codice di Condotta. Occorre altresì dare comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dello stesso.

È fatto divieto di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità a pubblici funzionari italiani o stranieri, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ed eccedenti le normali pratiche di cortesia;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica a persone particolarmente vicine alla Pubblica Amministrazione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- offrire o promettere ai funzionari pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazione gratuita che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Società, o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;
- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni al fine di assicurare alla Società vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni connessi con la conclusione di una transazione diretta o indiretta di business.

3.4.7. Gestione degli acquisti di beni e servizi (compresi i fornitori del servizio di trasporto e/o smaltimento dei rifiuti e di auto spurgo)⁶⁹

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui un soggetto apicale della Società acquisti prodotti da un fornitore vicino o comunque indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per l'Azienda.

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto di Arkad S.p.A. promettesse denaro o altra utilità ad un consulente che vanta relazioni esistenti con l'ente pubblico deputato alla gestione della pratica, come prezzo della propria mediazione illecita.

69 Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali si estendono i presidi contenuti nel presente Capitolo di Parte Speciale.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori, Arkad S.p.A. introduce clausole contrattuali che specificano:

- che l'impresa interessata dichiara di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta e del Codice di Condotta per le Terze Parti;
- che l'impresa interessata dichiara, ove possibile, di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel rispetto della normativa in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituisce grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Società ne dà notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di e-mail riepilogativa delle ragioni adottate.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del Codice di Condotta, delle Procedure Operative attinenti all'area specifica di competenza, delle leggi e delle normative vigenti ed osservare le eventuali regole e/o consuetudini interne per la selezione e la gestione dei fornitori;
- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- verificare periodicamente l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e consulenti e creare un'apposita anagrafica attraverso la richiesta di specifica documentazione, come da Procedura attinente all'area specifica di competenza;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della documentazione a supporto;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti direttamente dalla Funzione Acquisti/Procurement, o da altri soggetti espressamente delegati, siano compiuti nell'ambito dei poteri conferiti (anche quelli limitati mediante la Tabella procure, che ha mera rilevanza interna);
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri Dipendenti;
- verificare la rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto effettivamente ordinato, per quanto possibile;
- di applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo "6. Sistema Disciplinare" della Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);

- effettuare prestazioni in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- dare o promettere a fornitori o consulenti che sfruttano o si vantano per relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità come prezzo della mediazione illecita verso i soggetti pubblici, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle funzioni o dei poteri.

3.4.8. Selezione e gestione di eventuali collaboratori, agenti e depositari

La selezione e gestione di eventuali collaboratori, agenti e depositari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui un soggetto apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con tali soggetti al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'eventuale selezione di collaboratori, agenti e depositari è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del Codice di Condotta, delle leggi e delle normative vigenti ed osservare le regole e/o consuetudini interne per l'eventuale selezione e gestione dei collaboratori, degli agenti e dei depositari;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale di tali categorie di soggetti e creare un'apposita anagrafica attraverso, ad esempio, la richiesta di:
 - informazioni personali (documento di identità, Codice Fiscale e residenza);
 - visura camerale, autodichiarazione antimafia o dichiarazione sostitutiva relativa a casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti in caso di persone fisiche;
 - informazioni generali (bilanci, brochure, ecc.) attestanti la capacità commerciale della controparte;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione degli eventuali collaboratori, agenti e depositari, attraverso la formalizzazione e archiviazione della documentazione a supporto.

Nella gestione dei rapporti con tali soggetti, la Società deve introdurre clausole contrattuali che specifichino:

- che il collaboratore/agente/depositario dichiari di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo, Parte Generale, predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta adottato dalla Società;
- che il collaboratore/agente/depositario dichiari, ove possibile, di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dal collaboratore/agente/depositario, la Società deve darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di e-mail riepilogativa delle ragioni addotte.

La gestione dei rapporti con gli agenti è regolata dalla procedura PO-100-06 – "Agency Agreements", mentre le modalità operative di gestione dei servizi di consulenza sono disciplinate nella procedura PO-700-07 denominata "Consultancy Services".

3.4.9. Gestione dei rapporti Intercompany

Arkad S.p.A. presta ad Arkad E&C proprio personale, in virtù di un apposito *Intragroup service agreement* concluso con la stessa.

Le prestazioni di servizi sono sempre erogate in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta e dal Modello. Nell'ipotesi in cui la Società chieda ad una delle proprie controllate il rispetto di regole nuove o diverse da quelle previste dal presente Modello, tali soggetti si attengono alle stesse solo dopo aver richiesto ed ottenuto parere

favorevole dell'Organismo di Vigilanza circa l'idoneità di tali norme interne per prevenire i reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto.

3.5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, e 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, informazioni inerenti a quanto trattato nel Capitolo stesso, utilizzando le specifiche "Schede Flussi OdV" disponibili nei canali specifici di comunicazione attivati dalla Società.

Quanto alle segnalazioni (c.d. *whistleblowing*) si rinvia al Capitolo 6 della Parte Generale.

4. DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

4.1. OBIETTIVI DEL CAPITOLO

Il presente Capitolo di Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, questo Capitolo di Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza ed i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4.2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

4.2.1. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria, estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

4.2.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La norma tutela la privacy informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (hardware) ed astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato, è sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

4.2.3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

4.2.4. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque detiene, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, installa, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione, totale o parziale, del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

4.2.5. Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere, in modo fraudolento, comunicazioni tra sistemi informatici.

4.2.6. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il Reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

4.2.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

4.2.8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

4.2.9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma punisce le condotte dirette alla distruzione ed al danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o l'ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione ed il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi, ovvero l'introduzione al loro interno o la trasmissione non autorizzata degli stessi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

4.2.10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità (ovvero sia reso, in tutto o in parte, inservibile).

La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

4.3. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)

Si tratta di reati previsti dalla Legge n. 633/1941 a tutela del diritto d'autore, come di seguito esposti.

4.3.1. Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"⁷⁰, indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della Legge n. 633/1941, secondo cui "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con Legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"⁷¹;

⁷⁰ Il peer-to-peer è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di file-sharing, nei quali ciascun utente è sia downloader che uploader poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di download.

⁷¹ L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che "In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa

- dell'art. 2575 c.c., per il quale "Formano oggetto del diritto di autore⁷² le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

4.3.2. Reati in materia di software e banche dati (Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-bis)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

4.3.3. Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive, composite o in banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di

la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

⁷² Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione" e dall'art. 12 della L. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

4.3.4. Violazione nei confronti della SIAE (Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-septies)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

4.3.5. Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso incondizionato (Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-octies)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati destinati alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dall'art. 171-ter, comma 2, lettera f), le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-octies è più grave di quella comminata dall'art. 171-ter (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;

- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-ter ed il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-octies;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-ter fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-octies si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

4.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice di Condotta e nelle Procedure Operative attinenti all'area specifica di competenza.

Per quanto attiene al Reato di violazione del diritto d'autore, si fa riferimento anche alla Direttiva 2004/48/CE (recepita in Italia con il D.Lgs. 140/2006) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (più nota come Direttiva "sull'enforcement"), che si propone di rafforzare, in tutti i Paesi membri, la tutela di copyright, software, brevetti, modelli, marchi, denominazioni, domain names e segreti industriali. Tale normativa incide sia sulla Legge sul diritto d'Autore (LdA) che sul Codice della Proprietà Industriale (CPI) vigenti in Italia.

4.4.1. Gestione della sicurezza informatica ed installazione di software protetti

Nell'ambito dello svolgimento delle normali attività societarie potrebbero in ipotesi configurarsi i reati informatici innanzi indicati e, più in particolare, quelli inerenti all'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria⁷³, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti. La rete informatica è gestita direttamente dalla Funzione Information Technology (di seguito anche solo "IT") di Arkad S.p.A., gestita anche mediante i servizi di fornitori esterni qualificati, che definisce tutte le politiche in materia di sicurezza informatica, attribuendo altresì gli accessi al sistema.

Per presidiare tali rischi:

- i server applicativi centralizzati sono ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- l'accesso ai suddetti locali è riservato al personale della Funzione IT, agli Amministratori di Sistema ed a un limitato numero di dipendenti qualificati;
- il personale IT è altresì dotato delle utenze con poteri per operare sul sistema IT e su SAP (per cui sono previste specifiche autorizzazioni);
- l'amministratore di sistema è una funzione interna ad Arkad S.p.A.;
- gli accessi ed i log delle utenze con poteri di amministratori di sistema sono tracciati;
- per l'attivazione di ogni nuova utenza è necessaria una richiesta formale, mediante tool informatico, effettuata dalla Funzione Risorse Umane (Tool HR);
- ai Dipendenti, prima della consegna delle credenziali di accesso nominative (ovvero user ID e password con scadenza almeno trimestrale), viene consegnata la policy aziendale succitata adottata per la sicurezza, i diritti e le restrizioni del sistema informativo;
- i diritti associati ad ogni tipo di utenza, nonché le restrizioni, sono personalizzati sulla base della risorsa a cui si riferiscono;

⁷³ Con questa espressione devono intendersi, tra gli altri, gli atti amministrativi formati a mezzo computer e disciplinati da leggi che attribuiscono efficacia probatoria a registrazioni informatiche (D.P.R. 600/1973); gli atti della Pubblica Amministrazione predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, gli atti registrati su supporto ottico.

- in caso di licenziamento o di dimissioni, la Funzione Risorse Umane formalizza la richiesta di cancellazione dell'utenza utilizzando appositi canali telematici;
- periodicamente, la Funzione IT effettua dei controlli sia sui *devices* per il controllo dei programmi installati e delle relative licenze detenute, sia sulle utenze non più utilizzate;
- il sistema informativo è protetto da firewall e da software antivirus/antispam, periodicamente aggiornati;
- la funzione IT gestisce in coordinamento con gli Amministratori di Sistema Esterni identificati, il file server con le funzioni di backup;
- il sistema informativo è centralizzato anche per l'utilizzo dei servizi da parte delle Branches locali, in cui l'utilizzo dei *devices* e dei sistemi informativi è subordinato al rispetto delle medesime procedure adottate presso la sede amministrativa principale;
- se, nell'ambito dell'attività svolta in collaborazione con Arkad S.p.A., soggetti terzi (ad esempio, consulenti e/o professionisti esterni che collaborano temporaneamente con o presso la Società per uno specifico progetto) richiedono l'utilizzo della rete aziendale, ai medesimi vengono fatti sottoscrivere contratti ai fini del rispetto delle procedure e delle policy adottate dalla Società contenenti, di prassi, clausole per la manleva di Arkad S.p.A. (tali clausole per mantenere la Società indenne da responsabilità vengono inserite altresì in contratti per la creazione di reti separate collegate alla rete aziendale).

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali è fatto obbligo di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare le password secondo la periodicità richiesta;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei file quali le password e la conversione dei documenti in formato non modificabile;
- rispettare le procedure adottate dalla Società a tutela del sistema.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione e l'alterazione del suo funzionamento, totale o parziale (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);

- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili, in tutto o in parte, sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili, in tutto o in parte, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla Funzione IT.

La Funzione IT:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali ed a tutti coloro che si occupano o si sono occupati dell'operazione sensibile;
- verifica, per quanto di sua competenza, che gli ordini di servizio e le procedure aziendali diano attuazione ai principi e alle regole di prevenzione di seguito indicate;
- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nello svolgimento delle Attività Sensibili nell'area di sua competenza;
- garantisce il flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Inoltre:

- le licenze dei sistemi informativi e degli applicativi diffusi installati sugli elaboratori sono gestite dalla Funzione IT;
- le richieste di aggiornamento, modifica o installazione di nuovi applicativi negli elaboratori sono autorizzate esclusivamente dalla Funzione IT;
- l'acquisto e la gestione delle licenze riferite a software richiesti dai singoli Dipendenti che hanno la necessità di acquisire l'applicativo per una specifica mansione è affidata alla Funzione IT.

Oltre alle regole suindicate, la Società:

- adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- assicura che l'estrazione, la copia ed il salvataggio non autorizzato su qualunque supporto di informazioni contenute in banche dati sia precluso, mediante adozione di idonei dispositivi tecnologici e strumenti organizzativi a tutti i soggetti apicali e sottoposti, con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche; inoltre, per alcune tipologie di documenti considerati "sensibili", anche la stampa deve essere inibita;
- la Società assicura la progressiva istituzione di dispositivi tecnologici che impediscono a tutti i soggetti, apicali e sottoposti, con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche, l'accesso a determinati siti internet inclusi in una c.d. "black list".

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione, al fine di trarne profitto, beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere, tramite reti telematiche, un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

4.4.2. Acquisto ed utilizzo di programmi ed opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore

Con riferimento all'acquisto di programmi ed opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, ai Destinatari è fatto obbligo di osservare quanto previsto dalla Parte Speciale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo alla sezione "Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi". Inoltre, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- verificare costantemente l'assenza sui dispositivi aziendali di cui si è in possesso di software non autorizzati e contenuti in una c.d. black list aggiornata dalla Funzione IT;
- mettere a disposizione i dispositivi aziendali di cui si è in possesso al fine di consentire eventuali controlli da parte di soggetti a ciò autorizzati.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione – al fine di trarne profitto – beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o i brevetti di terzi;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale – o comunque per trarne profitto – programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

4.4.3. Gestione del sito internet aziendale e del materiale informativo

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione del sito internet aziendale e del materiale informativo è fatto obbligo di:

- garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge (con particolare riferimento a quelle in materia di diritto d'autore) e contrattuali;
- assicurare che testi, tabelle e altre illustrazioni tratte da riviste, manuali o opere siano riprodotti integralmente e fedelmente (nel rispetto delle limitazioni previste dalle normative o da previsioni contrattuali), con l'indicazione esatta della fonte.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- diffondere – tramite reti telematiche – un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore;
- consentire citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali e/o contraddittorie rispetto agli intendimenti dell'autore.

4.5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, informazioni inerenti a quanto trattato nel Capitolo stesso, utilizzando le specifiche "Schede Flussi OdV" disponibili nei canali specifici di comunicazione attivati dalla Società.

Quanto alle segnalazioni (c.d. whistleblowing) si rinvia al Capitolo 6 della Parte Generale.

5. REATI SOCIETARI

5.1. OBIETTIVI DEL CAPITOLO

Il presente Capitolo di Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, questo Capitolo di Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

5.2. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

5.2.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

5.2.2. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Si tratta dei fatti di cui all'articolo 2621 c.c. (puniti con una pena ridotta rispetto a quanto previsto per il reato di false comunicazioni sociali), tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui sopra quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267⁷⁴.

In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

⁷⁴ I limiti di cui all'art. 1 co. 2 del RD 267/1942 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila

5.2.3. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali⁷⁵.

Il Reato si considera imputabile alla Società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.Lgs. 231/2001.

5.2.4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

5.2.5. Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

5.2.6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

5.2.7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

5.2.8. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il Reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

5.2.9. Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il Reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del Reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

5.2.10. Corruzione tra privati (nei casi previsti dall'art. 2635 c.c., comma 3)

⁷⁵ Così come modificato dall'art. 37, comma 35, lett. a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art. 29 del D.Lgs. 39/2010, non espressamente richiamato dal D.Lgs. 231/2001.

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno, anche per interposta persona, offre promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- chi esercita funzioni direttive (diverse da quelle proprie dei soggetti citati) il quale, anche per interposta persona, sollecita o riceve per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La fattispecie potrebbe realizzarsi, ad esempio, se un Dipendente della Società offrisse denaro o un'altra utilità non dovuta a un funzionario di banca per ottenere linee di credito in favore della società, in violazione delle procedure interne della banca.

5.2.11. Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Si tratta di un ulteriore aumento della risposta legislativa alla gravità del reato di corruzione in quanto si intende punire anche l'offerta/sollecitazione che non venga accettata e non si concluda con l'accordo corruttivo.

Come per l'art. 2635, anche in questo caso è prevista l'ipotesi che i medesimi soggetti "sollecitino" per sé o per altri, anche per interposta persona, la promessa o la dazione di denaro/utilità e che la sollecitazione non venga accettata. Si tratta di un arretramento del momento consumativo rispetto alla conclusione dell'accordo corruttivo.

5.2.12. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'ente stesso. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non della società coinvolta.

5.2.13. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false, ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

5.2.14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il Reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il Reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La fattispecie risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le numerose ipotesi (di comportamento criminoso) di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità. È così completata, secondo il legislatore, la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

Il Reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (i.e. dall'art. 29 del D. Lgs. 19/2023)

Si tratta del delitto introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, nell'art. 25-ter del Decreto, dall'art. 55 del D. Lgs. 19/2023, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere*".

Premesso che l'art. 29 del D. Lgs. 19/2023 prevede come necessaria, al fine di attestare il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera cui partecipa una società italiana, l'emissione, da parte di un notaio, di un c.d. *certificato preliminare*, il reato in questione è configurabile nell'ipotesi in cui un Soggetto Apicale o Sottoposto della Società, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio di tale certificato, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

In tal caso si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

5.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice di Condotta, nelle Procedure Operative e nel presente Capitolo di Parte Speciale.

5.3.1. Predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei Reati societari nel caso in cui gli amministratori della Società, a mero titolo esemplificativo:

- espongano in bilancio poste inesistenti o di valore difforme da quello reale;
- alterino i dati contabili presenti sul sistema informatico.

In via preliminare, la Società, tramite la propria funzione Finance:

- effettua mensilmente il controllo dei conti ai fini gestionali;
- ha incaricato il Collegio Sindacale di controllare la correttezza formale e sostanziale dell'attività amministrativa, nonché nominato il Collegio stesso quale referente qualificato per le Autorità di Vigilanza e per la società esterna di revisione. Attualmente l'azione del Collegio Sindacale si esplica mediante verifiche dirette ed acquisizione di informazioni da membri degli Organi Amministrativi e dai rappresentanti della società di revisione; ad esso non sono invece demandate le funzioni relative alla revisione legale di conti, le quali spettano viceversa alla società esterna di revisione all'uopo incaricata.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto dai soggetti all'interno della Società, nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali alla massima trasparenza, collaborazione e disponibilità, nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice di Condotta nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità di Vigilanza e di quelle fiscali, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice di Condotta e nella Parte Speciale in parola;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle Autorità fiscali, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa in maniera tempestiva e con le modalità ritenute più idonee;

- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza ed alle Autorità fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veritiero e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti, nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza ed alle Autorità fiscali, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di commissione dei Reati succitati, sono state emesse anche alcune Procedure Operative che la Società deve rispettare, così come tutti i Destinatari del Modello.

5.3.2. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri Organi Sociali di Controllo

La gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli Organi Sociali di Controllo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al Reato di impedito controllo, nel caso in cui siano impedito od anche solo ostacolate, nell'interesse della Società (ad esempio, attraverso l'occultamento anche parziale di documenti o informazioni riguardo la propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria), le attività di accertamento e verifica attribuite a detti Organi societari.

Al responsabile della funzione Finance è fatto obbligo di:

- mantenere, nei confronti dei predetti soggetti, un comportamento corretto, integro e collaborativo, che consenta agli stessi l'espletamento della loro attività di controllo;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- mantenere traccia della documentazione richiesta dagli organi di controllo e di quella consegnata;
- comunicare, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità emerse nell'espletamento delle predette attività, quali, ad esempio, comportamenti non uniformati a quanto previsto dal Codice di Condotta e da quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di ostacolare le attività di controllo dei Sindaci e degli altri Organi Sociali di Controllo:

- occultando la documentazione necessaria allo svolgimento delle previste attività di controllo da parte di Soci, Sindaci e altri Organi di Controllo istituzionali;
- fornendo documentazione contenente informazioni non chiare, non accurate o incomplete;
- tenendo comportamenti che ostacolino l'esecuzione delle attività di controllo da parte di Sindaci e degli altri Organi di Controllo istituzionali.

5.3.3. Gestione del patrimonio aziendale

La Società, in ragione del suo oggetto sociale, delle attività svolte e dei servizi erogati, dispone di una quantità limitata di cespiti di proprietà. Ciononostante, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei cespiti aziendali è fatto obbligo, per quanto attiene alle attività di alienazione/rottamazione dei cespiti aziendali di qualsiasi entità e per qualsiasi funzione, di ottemperare a quanto segue:

- procedere alla compilazione della corretta modulistica autorizzativa indicante almeno:
 - la matricola del cespite;
 - il motivo della cessione;
 - il valore netto contabile e quello di realizzo, oltre al costo storico;
- inviare la predetta documentazione alle figure aziendali preposte al fine di ottenerne la sottoscrizione;
- emettere regolare documento di trasporto con specifica indicazione della causale;
- emettere regolare fattura di vendita;
- in caso di vendita di attrezzature, impianti, macchine che possono essere riutilizzate – corredare il bene da alienare con le attestazioni di conformità alle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni vigenti;
- in caso di vendita/rottamazione di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, ecc. – rimuovere dati e, in ogni caso provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali;
- in caso di rottamazione – affidare il cespite a terzi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione;
- inviare tutta la documentazione predisposta alla competente funzione per le verifiche necessarie nonché per la corretta gestione contabile della fattispecie.

5.4. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, informazioni inerenti a quanto trattato nel Capitolo stesso, utilizzando le specifiche "Schede Flussi OdV" disponibili negli specifici canali di comunicazione attivati dalla Società.

Quanto alle segnalazioni (c.d. whistleblowing) si rinvia al Capitolo 6 della Parte Generale.

6. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA

**ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO
DIVERSI DAI CONTANTI**

6.1. OBIETTIVI DEL CAPITOLO

Il presente Capitolo di Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter, 25-bis, 25-octies e 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, questo Capitolo di Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

6.2. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO)

6.2.1. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)

6.2.2. Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)⁷⁶

La norma punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

6.2.3. Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

La norma punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

6.2.4. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La norma punisce chi accetta la promessa di procurare voti mediante modalità mafiose in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. È punito anche colui che promette di procurare voti con le modalità di cui al precedente capoverso.

6.2.5. Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.)

Il Reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

⁷⁶ Così come modificato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Lanzarote, 25 ottobre 2007), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del giorno 8 ottobre 2012 ed in vigore dal 23 ottobre 2012.

6.2.6. Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)

La norma punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti).

6.3. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO) E DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO) E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 DEL DECRETO)**6.3.1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

La norma punisce 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

6.3.2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La norma punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3) e 4) del detto articolo.

6.3.3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Vi incorre chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

6.3.4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La norma punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

6.3.5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo ed alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

6.3.6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Vi incorre chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito (art. 458 n. 2 c.p.) o dei valori di bollo (art. 459 n. 2 c.p.), ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

6.3.7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

La norma punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o all'alterazione di monete (art. 458 c.p.), di valori di bollo (art. 459 n. 2 c.p.) o di carta filigranata.

6.3.8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Vi incorre chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

6.3.9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchio segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Vi incorre, altresì, chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti.

Le ipotesi previste sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

6.3.10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Vi incorre colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Vi incorre, altresì, colui che, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra.

Le ipotesi previste sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

6.3.11. Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chi acquista, riceve, occulto o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto riguardi denaro o altre cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

6.3.12. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto o da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da

ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal reato dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il Reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, ecc.

6.3.13. Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il Reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La condotta punibile è descritta con il verbo "impiegare", che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

6.3.14. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il delitto di autoriciclaggio si realizza quando chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Fuori dei casi di cui sopra, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

6.3.15. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Il reato di cui all'art. 493-ter c.p. si configura nel caso in cui si utilizzi uno strumento di pagamento rubato, contraffatto o falsificato – o comunque illecitamente ottenuto – oppure lo si falsifichi; nell'accezione di strumento di pagamento rientrano non solo le carte di credito e di pagamento, ma anche qualunque strumento di pagamento – anche immateriale - diverso dai contanti, inclusi il denaro elettronico, le valute virtuali (c.d. "cryptocurrency", inclusi i c.d. "bitcoin") e i pagamenti realizzati tramite telefoni cellulari.

Ad esempio, la fattispecie potrebbe astrattamente realizzarsi se un dipendente della Società utilizzasse indebitamente (quindi senza esservi autorizzato), non essendone titolare, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti) per compiere un acquisto nell'interesse o a favore della Società.

6.3.16. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Il reato di cui all'art. 493-quater c.p. anticipa la soglia di tutela rispetto alla fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, in quanto prevede la punibilità della mera detenzione e dell'eventuale

diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti i suddetti strumenti di pagamento.

6.3.17. Frode informatica aggravata dal fatto che la condotta produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2, c.p.)

Infine, l'ipotesi di frode informatica aggravata di cui al secondo comma dell'art. 640-ter c.p. contempla la condotta di chi commetta il reato di frode informatica producendo un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Ad esempio, un dipendente della Società esperto di informatica e di valute virtuali, al fine di far ottenere ad Arkad S.p.A. un risparmio di spesa, commette una frode informatica ai danni di una terza parte della Società destinataria di un pagamento online, producendo un trasferimento di denaro o valuta virtuale che poi provvede a ritrasferire ad Arkad S.p.A. a titolo di donazione.

6.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-ter, 25-bis, 25-octies e 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice di Condotta, nelle Procedure Operative e nel presente Capitolo di Parte Speciale.

6.4.1. Gestione degli acquisti di beni e servizi

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nel caso in cui un soggetto apicale della Società acquisti beni di provenienza illecita.

L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio per la configurazione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, si selezionassero fornitori dediti all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto consentendo così alla Società di costituire provviste di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori, la Società introduce clausole contrattuali che specificano:

- che l'impresa interessata dichiara di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta ed il Codice di Condotta per le Terze Parti;
- che l'impresa interessata dichiara, ove possibile, di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel rispetto della normativa in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituisce grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Società ne dà notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di e-mail riepilogativa delle ragioni adottate.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del Codice di Condotta, delle Procedure Operative attinenti all'area di specifica competenza, delle leggi e delle normative vigenti ed osservare le eventuali regole e/o consuetudini interne per la selezione e la gestione dei fornitori;
- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- verificare periodicamente l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e consulenti e creare un'apposita anagrafica attraverso la richiesta di specifica documentazione;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della documentazione a supporto (come garantito anche dalle Procedure Operative);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti direttamente dalla Funzione Acquisti, o da altri soggetti espressamente delegati, siano compiuti nell'ambito dei poteri conferiti;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri Dipendenti;
- verificare la rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto effettivamente ordinato, per quanto possibile;
- applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo "7. Sistema Disciplinare" della Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- non utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

6.4.2. Selezione e gestione di eventuali collaboratori, agenti e depositari

La selezione e gestione di eventuali collaboratori, agenti e depositari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di Criminalità Organizzata nel caso in cui un soggetto apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con tali soggetti al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'eventuale selezione di collaboratori, agenti e depositari è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del Codice di Condotta, delle leggi e delle normative vigenti ed osservare le Procedure Operative adottate, nonché le regole e/o consuetudini interne per l'eventuale selezione e gestione dei collaboratori, degli agenti e dei depositari;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale di tali categorie di soggetti e creare un'apposita anagrafica attraverso, ad esempio, la richiesta di:
 - informazioni personali (documento di identità, Codice Fiscale e residenza);
 - visura camerale, autodichiarazione antimafia o dichiarazione sostitutiva relativa a casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti in caso di persone fisiche;
 - informazioni generali (bilanci, brochure, ecc.) attestanti la capacità commerciale della controparte;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione degli eventuali collaboratori, agenti e depositari, attraverso la formalizzazione e archiviazione della documentazione a supporto.

Nella gestione dei rapporti con tali soggetti, la Società deve introdurre clausole contrattuali che specifichino:

- che il collaboratore/agente/depositario dichiari di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo, Parte Generale, predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta adottato dalla Società;
- che il collaboratore/agente/depositario dichiari, ove possibile, di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dal collaboratore/agente/depositario, la Società deve darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di e-mail riepilogativa delle ragioni addotte.

La gestione dei rapporti con gli agenti è regolata dalla procedura PO-100-06 – "Agency Agreements", mentre le modalità operative di gestione dei servizi di consulenza sono disciplinate nella procedura PO-700-07 denominata "Consultancy Services".

6.4.3. Gestione dei rapporti Intercompany

Arkad S.p.A. presta ad Arkad E&C. proprio personale, che possono interessare attività ed operazioni a rischio reato di cui al presente capitolo di Parte Speciale, in virtù di un apposito *Intragroup service agreement* concluso con la stessa.

Le prestazioni di servizi sono sempre erogate in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta e dal Modello.

6.5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-ter, 25-bis e 25-octies del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, informazioni inerenti a quanto trattato nel Capitolo stesso, utilizzando le specifiche "Schede Flussi OdV" disponibili negli specifici canali di comunicazione attivati dalla Società.

Quanto alle segnalazioni (c.d. whistleblowing) si rinvia al Capitolo 6 della Parte Generale.

7. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

7.1. OBIETTIVI DEL CAPITOLO

Il presente Capitolo di Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, questo Capitolo di Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

7.2. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)

7.2.1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La norma punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, se il fatto non costituisce un più grave reato. Per integrare il reato non è necessario che i mezzi fraudolenti o la violenza (intesa come danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione della cosa) provochino l'effettivo impedimento o turbamento dell'esercizio dell'industria o commercio, ma è sufficiente che essi siano astrattamente idonei a porli in pericolo. Occorre, tuttavia, la prova che detto impedimento o turbamento fosse il fine ultimo cui effettivamente mirava la condotta fraudolenta o violenta posta in essere dell'agente.

Esempio: la Società inserisce nel codice sorgente del proprio sito internet, attraverso cui pubblicizza i propri prodotti, parole chiave direttamente riferibili all'impresa o al prodotto di un concorrente, in modo da sfruttarne la notorietà commerciale per rendere maggiormente visibile il proprio sito e i propri prodotti sui motori di ricerca.

7.2.2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il Reato si realizza allorché, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia. Non è necessario che la concorrenza venga effettivamente compromessa, essendo sufficiente che l'agente ponga in essere una condotta violenta o minacciosa – nei confronti del proprio concorrente diretto, dei suoi clienti o di terzi - idonea a porre in pericolo la concorrenza. La commissione del reato può comportare l'applicazione alla società responsabile ex D.lgs. 231/2001 non solo di sanzioni pecuniarie ma anche di sanzioni interdittive.

Esempio: la Società, con minacce o violenze continuative – consistenti nel sistematico storno di personale – tenta di costringere o addirittura costringe un concorrente a uscire dal mercato.

7.2.3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Il nocumento all'industria nazionale, in termini di danno all'immagine, deve essere direttamente causato

dalla condotta di messa in vendita o in circolazione dei prodotti contraffatti da parte del soggetto agente. La commissione del reato può comportare l'applicazione alla società responsabile ex D.lgs. 231/2001 non solo di sanzioni pecuniarie ma anche di sanzioni interdittive.

7.2.4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, quantità o qualità, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

La fattispecie si differenzia dalla truffa in quanto non è necessario che il cliente venga indotto in errore con artifici o raggiri, essendo invece sufficiente la mera consegna di un bene diverso da quello originariamente pattuito. Inoltre, il reato non offende solo il patrimonio del cliente che compra il bene, bensì anche la reputazione e il nome commerciale del produttore del bene originariamente pattuito (se diverso dal venditore). Come conseguenza del fatto che il reato offende una molteplicità di sfere patrimoniali, non rileva ai fini della sua effettiva commissione il fatto che il bene mobile consegnato al compratore abbia, in realtà, un valore economico pari o superiore rispetto a quello del diverso bene mobile originariamente pattuito. Non è altresì rilevante, ai fini dell'attenuazione della responsabilità dell'agente, l'eventuale tenue entità del danno patrimoniale arrecato.

Per integrare il reato è indispensabile: (ii) l'effettiva diversità del bene consegnato sotto il profilo della essenza (ovvero dell'omogeneità di specie), qualità, quantità, origine (luogo geografico di produzione) o provenienza (da un determinato produttore), e (ii) l'enunciazione nel contratto (eventualmente anche orale) e/o nel messaggio pubblicitario delle caratteristiche poi rivelatesi assenti nel bene effettivamente compravenduto. Il reato è aggravato se il bene compravenduto è un oggetto "prezioso". Infine, non è necessario che il bene sia stato offerto al pubblico o sia stato venduto a una molteplicità di clienti, essendo sufficiente a integrare il reato anche una singola trattativa privata.

Esempio: la Società consegna a un cliente una partita di prodotti aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle rappresentate al cliente stesso in una presentazione commerciale o, comunque, espressamente pattuite nel contratto (oggetto di capitolato), concluso in forma scritta o orale. Non rileva, ai fini della commissione del reato o della sua gravità, l'eventuale circostanza che le difformità tecniche non influiscano o influiscano in modo marginale sul valore economico effettivo della batteria.

7.2.5. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge. Non è necessario che si produca un danno effettivo, ma è sufficiente che il prodotto posto in vendita o messo in circolazione presenti segni idonei a trarre in inganno il compratore medio circa la qualità, la provenienza o l'origine del prodotto. Esempio: la Società mette in vendita prodotti realizzati all'estero con la dicitura "Made in Italy".

7.2.6. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita (al dettaglio) o mette in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando il titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva

l'applicazione degli articoli 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello stato e commercio di prodotti falsi).

Esempio: la Società mette in vendita prodotti con un marchio simile, ma non identico, a quello di un famoso concorrente.

7.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

La Società ha adottato e sottoposto a certificazione sistemi di gestione della qualità conformi agli standard UNI EN ISO 9001/2008. Pertanto, la politica, il manuale, le procedure, le istruzioni operative, i moduli e le tabelle predisposti per il Sistema di Gestione della Qualità di sito sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

Di seguito sono elencati alcune prassi di cui la Società dovrà garantire l'applicazione:

- rispettare i principi di leale concorrenza contenuti nel Codice di Condotta;
- astenersi dal porre in essere accordi o comportamenti tesi ad accordarsi con i concorrenti sul prezzo o su una componente del prezzo dei servizi prestati, oppure a limitare l'accesso al mercato a un terzo concorrente o a spartirsi i mercati e le fonti di approvvigionamento;
- attuare un sistema di controllo interno che preveda, tra l'altro, la definizione di opportune azioni correttive e/o preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità alle disposizioni di legge.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice di Condotta, nelle Procedure Operative e nel presente Capitolo di Parte Speciale.

7.4. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-bis.1 provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, informazioni inerenti a quanto trattato nel Capitolo stesso, utilizzando le specifiche "Schede Flussi OdV" disponibili nei canali specifici di comunicazione attivati dalla Società.

Quanto alle segnalazioni (c.d. whistleblowing) si rinvia al Capitolo 6 della Parte Generale.

8. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1. OBIETTIVI DEL CAPITOLO

Il presente Capitolo di Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, questo Capitolo di Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

8.2. DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

8.2.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)⁷⁷

Vi incorre chiunque cagioni per colpa la morte di una persona⁷⁸. Tale reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, qualora la Società prendesse in locazione un immobile per ampliare i propri spazi, lo adibisse immediatamente a luogo di lavoro, rinviando la messa a norma di taluni impianti e, in conseguenza di ciò, si verificasse un incendio a causa di un malfunzionamento di un impianto e un Dipendente decedesse.

8.2.2. Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)⁷⁹

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p., comma 1) se:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p., comma 2) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche tale reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

⁷⁷ Articolo modificato con la L. 11 gennaio 2018, n. 3.

⁷⁸ Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

⁷⁹ Articolo modificato con la L. 11 gennaio 2018, n. 3.

8.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

8.3.1. Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La Società si è dotata di un Documento di Valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ha nominato il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"). Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2087 c.c. e 28 del D.lgs. 81/2008 la Società tutela il lavoratore con riguardo non solo ai rischi ricadenti nell'ambito propriamente infortunistico ("rischi di safety") ma anche alla identificazione, valutazione e mitigazione, all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR"), di quei rischi esterni all'attività lavorativa in relazione alle attività criminose commesse da terzi ("rischi di security").

La documentazione in materia di valutazione dei rischi per la sicurezza prevede: a) l'identificazione di ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile dell'identificazione del rischio; b) l'indicazione del procedimento di valutazione, con la specifica individuazione della metodologia adottata; c) l'identificazione delle responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi; d) le figure coinvolte nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi (es. Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente, Security Manager, ecc.); e) l'individuazione delle mansioni svolte dai lavoratori; f) l'elenco delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare, conseguentemente alla valutazione; g) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e salute.

In relazione ai rischi di security, la società provvede a valutare anche i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all'attività lavorativa svolta.

La Società ha predisposto un sistema di deleghe che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai Destinatari, come sopra individuati, ed a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo di operare nel rispetto del Codice di Condotta e delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei Dipendenti e dei fornitori/appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la prevenzione degli incidenti rilevanti, degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il sistema disciplinare enucleato nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ed al quale si rinvia.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro/Delegati Funzionali, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro/Delegati Funzionali, ai dirigenti o ai preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni accreditati.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

8.3.2. Principi di controllo implementati

La Società presta grande attenzione al tema del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche e soprattutto con specifico riferimento alla realizzazione dei lavori nei siti di cantiere ove sono attualmente in esecuzione i progetti (come sopra specificati al paragrafo 1.1). Il sistema è stato, inoltre, adottato e sottoposto a certificazione un sistema di gestione per la sicurezza conforme allo standard ISO 45001:2018.

Tutte le attività che hanno impatto sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pertanto, risultano disciplinate dalle specifiche procedure predisposte per il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro che fanno parte integrante del presente Modello.

I Destinatari coinvolti nella gestione delle predette attività devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei controlli previsti anche dal Manuale Sistema di Gestione HSSE - Salute, Sicurezza e Ambiente e da tutte le procedure ivi richiamate.

Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze

I soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri e adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società.

Inoltre, tali soggetti, con il supporto dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

La Società, in aggiunta:

- si è dotata di un piano di gestione delle emergenze;
- ha individuato una squadra di pronto intervento, sia in caso di incendio che di primo soccorso;
- inoltre, la Società ha formalmente designato un Security Manager nell'ambito della Funzione HSSE, al quale è stata attribuita una delega di funzioni di supporto nella valutazione e mitigazione dei rischi di security, ai sensi dell'art. 28 e ss. del D.lgs. 81/2008.

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e attività di manutenzione

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi, è redatto un Documento di Valutazione dei Rischi con le metodologie ed i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge. Il predetto documento esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- effettuare una specifica valutazione del rischio legato al contesto geopolitico locale tramite l'adozione di procedure e note informative che, in riferimento alla salute e sicurezza delle persone che prestano lavoro presso paesi esteri, attraverso modalità, ruoli e responsabilità: a) nell'ambito della valutazione dei rischi per la salute e la security e della minaccia di contesto territoriale, tramite metodologie quali-quantitative; b) per l'erogazione di un'informativa riguardante i rischi propri del paese di soggiorno, in termini di safety e di security; c) per l'aggiornamento del database informativo in funzione dell'evoluzione del contesto e delle specifiche territoriali e socioculturali del paese; d) per il rilascio dell'autorizzazione alla trasferta da parte del datore di lavoro; e) per la definizione di disposizioni speciali in ambito salute e security (es. utilizzo di veicoli blindati, regole di comportamento, vaccini e profilassi, igiene personale e alimentazione, ecc.); f) relativamente alla tracciabilità degli spostamenti nel paese e ai contatti in loco; g) nell'ambito della cooperazione con le forze armate e di polizia nel paese ospitante;
- individuare nominativamente il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 81/2008 (obbligo introdotto dalla L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021, c.d. Decreto Fisco-Lavoro).

In base a quanto previsto dall'art. 37, c.7 del D. Lgs. 81/08, così come, da ultimo, modificato dalla L. 215/2021, il datore di lavoro, al pari dei dirigenti e dei preposti, deve ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dal servizio di Prevenzione e Protezione attraverso le segnalazioni che pervengono al servizio stesso e, comunque, periodicamente rivista ed aggiornata in caso di:

- modifiche significative ad impianti;
- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità;
- infortuni significativi;
- in ogni caso almeno ogni anno.

Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai Dipendenti

Fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, il Datore di Lavoro/Delegati Funzionali provvedono, con il supporto della direzione delle risorse umane e del RSPP, a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori, compresi quelli che prestano la propria attività con periodicità stagionale;

- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori;
- organizzare specifiche attività di formazione e informazione sono rivolte al personale a vario titolo impiegato all'estero.

Tali attività, coordinate dalla Funzione HSSE ed erogate con il supporto di provider specializzati, riguardano tematiche sia di safety sia di security e hanno come obiettivo la mitigazione dei rischi ai quali è potenzialmente esposto il personale viaggiante, in particolare in aree caratterizzate critiche.

La Società ha recentemente adottato, peraltro, procedure volte specificatamente alla formazione dei dipendenti.

Il Datore di Lavoro/Delegati Funzionali, con il supporto del RSPP, provvede/ provvedono a:

- valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dal fornitore a svolgere l'opera richiesta che di quelli della Società (il QHSSE Department partecipa addirittura alla selezione dei fornitori per la valutazione specifica della conformità alla normativa vigente dei presidi adottati dai medesimi);
- comunicare formalmente ai fornitori le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente Modello.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro/Delegati Funzionali, con il supporto del RSPP, monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte dei Medici Competenti, dotandoli degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerge.

È responsabilità dei Medici Competenti, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza insieme al HSSE Department in base alle eventuali sopravvenute esigenze.

In particolare, la totalità dei lavoratori subordinati è sottoposta a screening medico. I Medici Competenti sottoporranno i lavoratori interinali a screening indipendentemente dalla durata del rapporto in essere. È prevista altresì la facoltà per l'interinale di essere sottoposto ad accertamenti medici di fine rapporto. Tale attività deve essere svolta in maniera mirata sulla base delle attività svolte e dei conseguenti rischi in capo ai Dipendenti.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità.

Audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza

Il sistema di gestione della sicurezza prevede l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del Sistema, anche mediante la possibilità dei dipendenti di segnalare eventuali anomalie e/o azioni da intraprendere (mediante riunioni periodiche nei cantieri).

Il RSPP garantisce l'effettuazione di attività di audit periodici sulla gestione della sicurezza, effettuati da funzione interna alla Società o da soggetto esterno formalmente incaricato e specializzato nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel Modello.

Il Datore di Lavoro/Delegati Funzionali:

- approvano il piano delle verifiche annuali che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione;
- verificano il rapporto relativo agli interventi di audit, analizzando in particolare i rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) ed il relativo piano di azione (definito dall'area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione, e le corrispondenti tempistiche;
- approvano il piano di azione:

- ogni anno il Datore di Lavoro/Delegati Funzionali effettuano un riesame sulla politica di sicurezza instaurata in azienda;
- il riesame della Direzione è condotto secondo le norme delle procedure aziendali di volta in volta applicabili;
- tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nel Codice di Condotta e nel Capitolo di Parte Speciale in parola.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la documentabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all'uopo necessaria.

8.3.3. Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Al Datore di Lavoro/Delegati Funzionali coinvolti nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è fatto obbligo di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nel Capitolo di Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria";
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elaborare un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto ed ai cantieri;
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori nelle sedi della Società o nei cantieri.

8.4. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, informazioni inerenti a quanto trattato nel Capitolo stesso, utilizzando le specifiche "Schede Flussi OdV" disponibili nei canali specifici di comunicazione attivati dalla Società.

Quanto alle segnalazioni (c.d. whistleblowing) si rinvia al Capitolo 6 della Parte Generale.

9. REATI AMBIENTALI

La Società, benché abbia ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (*Environmental Management System*), nell'ambito dell'espletamento delle attività rese per i propri clienti in appalto, non si occupa della gestione di rifiuti o dello smaltimento dei medesimi, in quanto il medesimo *Contractor*, in qualità di titolare del progetto (dell'impianto e del cantiere), si accolla la responsabilità di tale organizzazione (si vedano, a tal riguardo, i contratti di appalto stipulati). Pertanto, il rischio di configurazione dei reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto non è significativo.

10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO)

10.1.1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)⁸⁰

Vi incorre chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

10.1.2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Vi incorre chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

Vi incorre chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

10.1.3. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Vi incorre chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

10.1.4. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Gli indici dello sfruttamento sono:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

⁸⁰ La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

10.1.5. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Vi incorre chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

10.2. DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)

10.2.1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) la pena è aumentata.

La pena è altresì aumentata se i fatti di cui al primo capoverso:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi sopra esposti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

10.2.2. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 22 comma 12-bis)

Il reato si configura allorché il Datore di Lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

10.3. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO)

10.3.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili e chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

10.4. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO)

10.4.1. Selezione e gestione del personale Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- a) chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La norma sancisce altresì il divieto di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È sanzionata, inoltre, la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

10.5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice di Condotta, nelle Procedure Operative e nel presente Capitolo di Parte Speciale.

10.5.1. Selezione e gestione del personale

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il Datore di Lavoro della Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Alla Funzione Risorse Umane è fatto obbligo di:

- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione, in conformità a quanto previsto dalle linee guida del processo di selezione;
- con riferimento all'assunzione di cittadini di paesi terzi:
 - verificare che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - verificare che, in caso di permesso di soggiorno scaduto, sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale).
- monitorare la validità dei documenti dei Dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi almeno un mese prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.

10.5.2. Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La gestione dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il Datore di Lavoro si rivolga a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

Il Datore di Lavoro/Delegati Funzionali coinvolti nella gestione della suddetta attività devono inserire nei contratti con i predetti fornitori apposite clausole che specifichino:

- che l'impresa interessata dichiara di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta;
- che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
- che, in caso di ricorso ad agenzie esterne, l'impresa interessata dichiara di ricorrere esclusivamente ad Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiede evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali (c.d. DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituisce grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Società deve darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di e-mail riepilogativa delle ragioni addotte.

Il Datore di Lavoro/Delegati Funzionali devono:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella sezione inerente alla "Gestione degli acquisti di beni e servizi";
- richiedere alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione:
 - copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno dei lavoratori cittadini di stati terzi impiegati;
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, copia della ricevuta postale attestante la presentazione della richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa;

- in caso di impiego di manodopera reclutata presso agenzie di lavoro, copia delle evidenze inerenti alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali.

10.6. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, informazioni inerenti a quanto trattato nel Capitolo stesso, utilizzando le specifiche "Schede Flussi OdV" disponibili nei canali specifici di comunicazione attivati dalla Società.

Quanto alle segnalazioni (c.d. whistleblowing) si rinvia al Capitolo 6 della Parte Generale.

REATI TRIBUTARI (ART. 25-*QUINQUIESDECIES* DEL DECRETO)

10.7. OBIETTIVI DEL CAPITOLO

Il presente Capitolo di Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, questo Capitolo di Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

10.8. LE SINGOLE FATTISPECIE (ART. 25-*QUINQUIESDECIES* DEL DECRETO)

10.8.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis del D. Lgs. n. 74/2000)

La fattispecie del primo comma punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La fattispecie di cui al comma 2-bis prevede che, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

10.8.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000)

La norma prevede che, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo

dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Inoltre, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1 (i.e. primo periodo), non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

10.8.3. Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000)

Il Reato si configura se un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma che precede, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Si precisa che il delitto di dichiarazione infedele costituisce reato-presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti solo se risulta commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Pertanto, non rilevano ai fini della responsabilità degli enti eventuali violazioni che, pur penalmente rilevanti per le persone fisiche, non superino le specifiche soglie di punibilità fissate per gli illeciti amministrativi.

10.8.4. Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura se un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi che precedono non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Si precisa che il delitto di dichiarazione infedele costituisce reato-presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti solo se risulta commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi

fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Pertanto, non rilevano ai fini della responsabilità degli enti eventuali violazioni che, pur penalmente rilevanti per le persone fisiche, non superino le specifiche soglie di punibilità fissate per gli illeciti amministrativi.

10.8.5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis del D. Lgs. n. 74/2000)

La norma (comma 1) punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis).

10.8.6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

La norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

10.8.7. Indebita compensazione (art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000)

Il Reato si configura se un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Si precisa che il delitto di dichiarazione infedele costituisce reato-presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti solo se risulta commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Pertanto, non rilevano ai fini della responsabilità degli enti eventuali violazioni che, pur penalmente rilevanti per le persone fisiche, non superino le specifiche soglie di punibilità fissate per gli illeciti amministrativi.

10.8.8. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

Ai sensi del primo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Ai sensi del secondo comma, invece, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

10.9. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO E PROCEDURE ADOTTATE

Di seguito sono elencati alcuni principi da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice di Condotta, nelle Procedure Operative e nel presente Capitolo di Parte Speciale.

10.9.1. Gestione degli acquisti di beni e servizi

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Come già illustrato in precedenza al paragrafo 6.4.1., nella gestione dei rapporti con i fornitori, la Società introduce clausole contrattuali che specificano:

- che l'impresa interessata dichiara di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta ed il Codice di Condotta per le Terze Parti;
- che l'impresa interessata dichiara, ove possibile, di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel rispetto della normativa in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituisce grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Società ne dà notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di e-mail riepilogativa delle ragioni addotte.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del Codice di Condotta, delle Procedure Operative attinenti all'area di specifica competenza, delle leggi e delle normative vigenti ed osservare le eventuali regole e/o consuetudini interne per la selezione e la gestione dei fornitori;
- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- verificare periodicamente l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e consulenti e creare un'apposita anagrafica attraverso la richiesta di specifica documentazione;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della documentazione a supporto (come garantito anche dalle Procedure Operative);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti direttamente dalla Funzione Acquisti, o da altri soggetti espressamente delegati, siano compiuti nell'ambito dei poteri conferiti;

- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri Dipendenti;
- verificare la rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto effettivamente ordinato, per quanto possibile;
- applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo 7 "Sistema Disciplinare" della Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

L'acquisto di beni e servizi avviene tramite SAP. Grazie all'impiego di tale strumento viene generato:

- un documento dettagliato chiamato "Richiesta di acquisto";
- un documento in cui si definiscono le modalità con cui acquistare beni o servizi attraverso la definizione di un documento dettagliato chiamato "Ordine di Acquisto";
- vengono forniti i controlli successivi per verificare la concordanza tra l'"Ordine di Acquisto" ed il bene/servizio acquistato;
- i meccanismi con i quali è possibile autorizzare l'effettuazione dell'acquisto ed il successivo pagamento.

A tal fine, la Società ha implementato le seguenti procedure: PO-300-01 "Purchase Order Signing Regulations", PO-300-02 "Supplier Qualification & Supplier Performance Evaluation"; PO-300-03 "Purchasing of Materials, Services and Subcontracts". Alcuni acquisti – quali, a mero titolo esemplificativo, quelli legati a contratti per prestazioni professionali ovvero per l'attivazione di utenze e per locazioni di immobili – non vengono posti in essere seguendo la procedura sopra descritta. Tuttavia, anche in questi casi è comunque necessaria una preventiva autorizzazione. La società sta implementando un'apposita procedura di "Autorizzazione di Spesa" (AdS) per dettagliare maggiormente questi acquisti.

10.9.2. Selezione e gestione di fornitori

La selezione dei fornitori potrebbe far sorgere eventuali rischi in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

La funzione responsabile della selezione dei fornitori, il "Vendor Management", con il supporto del Dipartimento "Company Assurance", seguono le previsioni della procedura PO-300-02 "Supplier Qualification & Supplier Performance Evaluation". Mediante essa è possibile identificare, nella fase preliminare all'emissione dell'ordine, la capacità del fornitore di riuscire ad evadere l'ordine sulla base delle richieste formulate da parte di Arkad S.p.A., in modo tale da evitare, tra l'altro, il rischio di ricevere fatture oggettivamente inesistenti in quanto il fornitore di fatto non possiede una struttura adeguata per soddisfare le richieste di cui all'ordine emesso.

Nella fase iniziale della selezione, la Società si avvale anche della consultazione di banche dati in grado di dare evidenza di precedenti penali a carico dei possibili fornitori. Il Dipartimento di "Company Assurance" utilizza uno specifico "compliance tool" di Cribis D&B, denominato "Onboard", in cui sono visibili i vari reati/sanzioni/informazioni disponibili sulle Società fornitrici.

10.9.3. Selezione e gestione di nuovi clienti e partners

L'attività di vendita è preceduta da un'attenta analisi dei possibili clienti, sia per quanto riguarda gli aspetti soggettivi di affidabilità dei medesimi, sia per quanto riguarda la convenienza economica della proposta di vendita che viene rivolta agli stessi come illustrato nella procedura PO-100-02 "Bid preparation", a presidio pertanto di eventuali contestazioni per reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti; a mero titolo esemplificativo si possono verificare situazioni in cui tali nuovi soggetti pongano in essere operazioni di acquisto al solo fine di ottenere il credito IVA, senza corrispondere il relativo pagamento al fornitore (Arkad S.p.A.).

Il processo di selezione di tali soggetti prevede una fase di "assessment" sulle loro condizioni finanziarie.

Nel caso di nuovi clienti, le funzioni Regional Manager e/o Regional Business Development forniscono alla funzione Proposal Manager tutte le informazioni relative al cliente interessato raccolte durante le precedenti fasi del processo di selezione.

Nel caso di nuovi partners, è la funzione Regional Manager a fornire al Proposal Manager tutte le informazioni raccolte durante le precedenti fasi del processo selettivo.

In entrambi i casi, se necessario, le suddette funzioni procedono con la raccolta di ulteriori informazioni, al fine di valutare in maniera più approfondita la posizione finanziaria dei potenziali nuovi clienti e/o partners.

Durante la fase selettiva, il dipartimento di Company Assurance si avvale del compliance tool di Cribis D&B, denominato "Onboard", utilizzato anche per la selezione delle società fornitrici, in cui sono visibili gli eventuali reati/sanzioni/informazioni disponibili sulle sui potenziali nuovi clienti e/o partners.

10.9.4. Gestione delle note spese

La gestione delle note spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto della Società metta a rimborso e chiedi deduzione per spese non sostenute, al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

Come già esposto al paragrafo 3.4.5., ai Dipendenti della Società è fatto obbligo di rispettare pedissequamente quanto previsto dalle Procedure Operative redatte ed implementate in funzione dell'adozione del presente Modello (volte, altresì, a regolarizzare le prassi seguite per i rimborsi di spese sostenute in viaggio - "Business Travel Policy"), attinenti l'area specifica di competenza.

Al personale della Funzione Risorse Umane è fatto obbligo di:

- verificare che le spese sostenute dai Dipendenti:
 - siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
 - rientrino nei limiti di spesa stabiliti per ciascuna tipologia;
 - rientrino nelle direttive delle Procedure Operative succitate;
 - siano state preventivamente approvate dal responsabile operativo del richiedente;
- controllare, dopo aver ricevuto l'autorizzazione del Superiore Gerarchico, la completezza dei dati procedendo all'inserimento in contabilità ed al successivo pagamento.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di effettuare rimborsi spese che:

- non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi;
- non siano espresse in nota spese;
- non rientrino nelle previsioni della Procedure Operative attinenti l'area specifica di competenza.

In particolare, la funzione Risorse Umane si occupa di stabilire le procedure ed i limiti interni per la gestione delle missioni di lavoro dei dipendenti e la loro approvazione.

La gestione delle note spese avviene secondo le indicazioni contenute nella procedura PO-700-06 denominata "Business Travel Policy" e inoltre la Società sta redigendo una procedura aggiuntiva PO-700-07 "Travel Expense Reports" per dettagliare maggiormente la gestione del processo. Il processo vede coinvolte le seguenti funzioni: la funzione Risorse Umane, il Line Manager / responsabile del centro di costo, ricevente del costo ("Cost receiver"), e Funzione "Accounting & Taxation", nonché Travel Arrangers.

Il dipendente interessato è anzitutto invitato a ricorrere alla soluzione del viaggio per motivi di lavoro, in luogo di altre opzioni, quali riunioni in modalità da remoto, solo ove strettamente necessario. Inoltre, il dipendente è invitato a selezionare le modalità di trasporto che comportano una riduzione dei costi.

Il dipendente inoltre, dopo aver trovato un accordo con il Line Manager e il Cost Receiver – ossia il soggetto che riceve i costi del viaggio di lavoro - deve inserire i dettagli del viaggio di lavoro in apposito tool predisposto dalla Società, HR Management Tool, che viene approvato dal Line Manager. In aggiunta a ciò il Travel Arranger compila il documento di "Travel Information Sheet" con i preventivi del viaggio da far approvare preventivamente da Line Manager e Cost Receiver più altri approvatori in base alle modalità di viaggio e ai livelli di spesa preventivati. In questo modo, Arkad S.p.A. si impegna a rimborsare al dipendente interessato solamente le spese entro i limiti stabiliti ed autorizzati preventivamente da parte del Line Manager e del Cost Receiver.

Il sistema della doppia approvazione vale anche per le spese effettivamente sostenute durante il viaggio di lavoro da parte del dipendente. In questo caso, al fine di ottenere il rimborso di tali spese, il dipendente ha l'onere di inviare i giustificativi al Travel Arranger che redige il "Travel Expense Report" ed effettua gli opportuni controlli e le verifiche di corrispondenza con le spese autorizzate e dell'inerenza con l'attività realizzata dal dipendente. Il "Travel Expenses Report" deve poi essere debitamente approvato dal Line Manager e dal Cost Receiver.

La funzione Risorse Umane provvede ad effettuare un ulteriore controllo relativo alle note spese verificate su HR Management Tool.

Prima del caricamento del costo del lavoro provvisorio, viene fatta la chiusura delle note spese liquidabili. Pertanto, HR Management Tool genera due distinti file:

- uno per provider esterno. per consentire l'inserimento delle voci di note spese nel cedolino;
- uno per la contabilizzazione delle note spese in contabilità.

La Funzione "Accounting & Taxation", provvede a contabilizzare automaticamente le note spese autorizzate sui relativi conti.

10.9.5. Gestione della fatturazione in entrata e in uscita

La gestione della fatturazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La gestione della fatturazione avviene tramite il sistema contabile SAP in conformità alle previsioni contenute nelle procedure PO-010-02 "Account Payables" – in particolare l'Appendix B "Invoice Anomalies - Approval Process - Flusso approvazione fatture e referenti" -, PO-010-03 "Account Receivable" e PO-010-04 "Bank Accounting".

Gli accessi al sistema contabile SAP sono riservati alla funzione Finance e sono gestiti dal IS Department con il supporto del Company Assurance Department.

Le modalità operative inerenti al caricamento, al controllo e al pagamento delle fatture sono disciplinate dalla procedura PO-010-02 "Account Payables" – in particolare l'Appendix B "Invoice Anomalies - Approval Process - Flusso approvazione fatture e referenti" - e dalla procedura PO-010-04 "Bank Accounting".

L'Appendix B prevede diversi livelli approvativi per le suddette attività e, con riferimento al pagamento delle fatture, se ne aggiunge un ulteriore, rappresentato dall'approvazione da parte della funzione Chief Financial Officer.

Le modalità operative inerenti all'emissione delle fatture sono disciplinate dalla procedura PO-010-03 "Account Receivable".

10.9.6. Gestione dei pagamenti e degli incassi

La gestione dei pagamenti e degli incassi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o mediante utilizzo di altri artifici, come pure per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Il pagamento delle fatture dei beni e servizi acquistati è preceduto dal processo "Recording the Entry of Goods in SAP" contenuto nella procedura PO-300-09 "Expediting Activities Management" e descritto in maniera analitica nella Best Practice BP-PO-300-09 denominata "SAP Goods/Service Receiving Registration". Con tale processo, che viene gestito dal Team Post Order Service (POSE), viene in sostanza verificato che le merci siano effettivamente arrivate a destinazione o che le prestazioni siano state effettivamente erogate.

Le predette procedure si occupano altresì di indicare le modalità di registrazione dell'ingresso delle merci in SAP che avviene a cura del Team POSE. Al fine di procedere alla registrazione, tale Team gestisce anche la raccolta e l'archiviazione della documentazione necessaria, avvalendosi, quando necessario, della funzione Expediting.

Realizzate le suddette verifiche, il pagamento delle fatture relative ai beni e servizi acquistati avviene sulla base delle previsioni indicate nella procedura PO-10-04 "Bank Accounting". La procedura prevede procedimenti differenti a seconda che si tratti di un pagamento automatico, nel qual caso viene registrato ed autorizzato dalle funzioni dotate degli opportuni poteri, ovvero che si tratti di pagamento manuale, applicabile a tutti quei pagamenti non ricompresi nel predetto procedimento.

Infine, le attività legate alla ricezione, al controllo ed alla registrazione delle fatture sono poste in essere in conformità alla procedura PO-010-02 "Account Payables".

La gestione degli incassi viene seguita dalla funzione Bank Accounting in conformità alle previsioni contenute nella procedura PO-010-04 denominata "Bank Accounting".

La funzione Bank Accounting verifica quotidianamente tutti gli importi ricevuti tramite bonifico bancario su conti correnti bancari della Società e, in un secondo momento, procede alla registrazione degli stessi fornendo alla funzione Account Receivable tutte le informazioni necessarie ai fini dell'individuazione del cliente interessato, in conformità alle previsioni contenute nella procedura PO-010-03 "Account Receivable".

10.9.7. Gestione della predisposizione della contrattualistica

La predisposizione di contratti formalizzati in forma scritta per l'instaurazione di rapporti con terze parti potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ovvero ancora in relazione al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

I contratti con terze parti sono predisposti dalla funzione Procurement Department mediante l'impiego di testi standard approvati dalla Società degli "Ordini di Acquisto" e "Condizioni Generali di Acquisto / General Terms & Conditions" per le diverse tipologie di acquisti.

Nei casi più complessi, Arkad S.p.A. si avvale del supporto della funzione interna Legal & Contract Management oppure di consulenti esterni in ordine alla revisione dei contratti.

10.9.8. Gestione dei rapporti Intercompany

La gestione dei rapporti Intercompany potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici, nonché per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Arkad S.p.A. presta ad Arkad E&C proprio personale, in virtù di un apposito *Intragroup service agreement* concluso con la stessa.

Le prestazioni di servizi sono sempre erogate in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta e dal Modello.

10.9.9. Gestione delle dichiarazioni fiscali

Arkad S.p.A. predisporre le dichiarazioni fiscali sulla base di quanto indicato nella procedura in fase di finalizzazione PO-010-05 denominata "Contabilità, Bilancio e Reporting" e dalle prassi consolidate negli anni. In particolare, le dichiarazioni vengono predisposte alla luce delle istruzioni impartite dalla funzione Accounting & Taxation e con uno scambio di informazioni tra le diverse funzioni aziendali. In alcuni casi, come nella predisposizione della dichiarazione 770 parte dipendenti, la stessa viene predisposta dalla funzione Risorse Umane la quale si avvale di un fornitore esterno per la compilazione del modello.

Una volta predisposte le dichiarazioni fiscali, queste vengono sottoscritte dal Legale Rappresentante della Società ed inviate ad un consulente esterno che si occupa del deposito telematico presso le autorità competenti. Per procedura viene acquisita la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica.

10.9.10. Predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

In via preliminare, come già esposto al paragrafo 5.3.1., la Società, tramite la propria funzione Finance & Administration:

- effettua mensilmente il controllo dei conti ai fini gestionali;
- ha incaricato il Collegio Sindacale di controllare la correttezza formale e sostanziale dell'attività amministrativa, nonché nominato il Collegio stesso quale referente qualificato per le Autorità di Vigilanza e per la società esterna di revisione. Attualmente l'azione del Collegio Sindacale si esplica mediante verifiche dirette ed acquisizione di informazioni da membri degli Organi Amministrativi e dai rappresentanti della società di revisione; ad esso non sono invece demandate le funzioni relative alla revisione legale di conti, le quali spettano viceversa alla società esterna di revisione all'uopo incaricata.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto dai soggetti all'interno della Società, nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali alla massima trasparenza, collaborazione e disponibilità, nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice di Condotta nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità di Vigilanza e delle Autorità Fiscali, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice di Condotta e nella Parte Speciale in parola;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle Autorità fiscali, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa in maniera tempestiva e con le modalità ritenute più idonee;
- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza ed alle Autorità fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veritiero e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti, nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza ed alle Autorità fiscali, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di commissione dei Reati succitati, sono state emesse anche alcune Procedure Operative che la Società deve rispettare, così come tutti i Destinatari del Modello.

10.9.11. Gestione della registrazione contabile manuale

La gestione dei rapporti Intercompany potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici, nonché per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Tale attività viene eseguita in conformità a quanto indicato nella procedura in fase di finalizzazione PO-010-05 denominata "Contabilità, Bilancio e Reporting" e dalle prassi consolidate negli anni.

La richiesta di esecuzione di contabilizzazioni manuali va corredata con la produzione di copia della documentazione a supporto della richiesta, che, a mero titolo esemplificativo, può essere rappresentata da documentazioni fiscalmente rilevante, contratti, atti, verbali di assemblea, perizie, ecc.

Tutta la documentazione raccolta viene opportunamente analizzata al fine di accertarne la coerenza rispetto alla richiesta.

Prima di procedere con la registrazione contabile, sono previste firme autorizzative da parte sia del richiedente della registrazione stessa sia dell'Accounting Manager e dai rispettivi collaboratori delegati.

10.9.12. Quantificazione dei crediti di imposta

La quantificazione dei crediti di imposta potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e per il reato di indebita compensazione.

La funzione "Accounting & Taxation" con il supporto della funzione "Insurance and Branch Taxation" propone, sulla base dei dati forniti dalle varie funzioni aziendali, il reddito delle branch secondo i principi reddituali italiani e propone il credito d'imposta.

La quantificazione del credito di imposta viene revisionato dal consulente fiscale esterno e viene approvato dalla funzione "Accounting & Taxation".

Nella procedura PO-010-05 denominata "Contabilità, Bilancio e Reporting", nella parte dedicata agli Adempimenti fiscali, saranno indicate le modalità di validazione dei crediti fiscali che emergono in dichiarazione.

10.9.13. Archiviazione dei documenti contabili

L'archiviazione dei documenti contabili aventi rilevanza ai fini fiscali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili.

Arkad S.p.A. archivia tutti i documenti aventi rilevanza ai fini fiscali; nella procedura PO-010-05 denominata "Contabilità, Bilancio e Reporting", saranno indicate le modalità di archiviazione dei documenti contabili.

10.9.14. Cessione/acquisto di assets aziendali ed operazioni straordinarie

La cessione e l'acquisto di assets aziendali nonché le operazioni straordinarie, quando realizzati in via fittizia o simulata, potrebbero presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed al delitto di sottrazione fraudolenta delle imposte.

Arkad S.p.A. sta redigendo una specifica procedura PO-010-07 "Cespiti", diretta a regolare tutte le attività connesse all'acquisto e alla dismissione dei cespiti aziendali.

Relativamente all'acquisto di cespiti, la suddetta procedura prevederà:

- la compilazione di un apposito modulo nel quale vengono definiti in maniera dettagliata i futuri progetti di investimento;
- diversi livelli approvativi;
- gli investimenti extra-budget comportano ulteriori livelli approvativi;
- apertura anagrafica del cespite tramite assegnazione ed apertura della matricola sul sistema contabile;
- etichettatura del cespite.

La Società procede altresì alla conta fisica dei cespiti presso le sedi e provvede, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, a stampare e archiviare i libri e i registri previsti dalle norme fiscali.

Con riferimento alla dismissione di cespiti, la procedura prevederà:

- la raccolta dei valori contabili del cespite indicando nella richiesta le informazioni principali relative allo stesso;
- la verifica della corrispondenza tra l'etichetta e la matricola SAP;
- la compilazione di un apposito modulo nel quale vengono indicati informazioni relative al cespite da dismettere;
- diversi livelli approvativi;
- in caso di minusvalenza, un ulteriore livello approvativo;
- lo "scarico" del cespite dal relativo libro, registrando l'eventuale minus o plusvalenza.

Qualsiasi operazione straordinaria, invece, necessita di un'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nella procedura PO-010-07 saranno indicate le attività di controllo e validazione del valore dei cespiti (quelli per lo meno al di sopra di una certa soglia di valore) al fine di confermare eventuali plusvalenze/minusvalenze in sede di realizzo degli stessi.

10.9.15. Trasferimento fisico dei beni senza trasferimento della proprietà

Il trasferimento fisico dei beni senza trasferimento della proprietà potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Nella procedura PO-010-05 denominata "Contabilità, Bilancio e Reporting", saranno indicate le modalità per monitorare tali situazioni.

10.10. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*quinqüiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, informazioni inerenti a quanto trattato nel Capitolo stesso, utilizzando le specifiche "Schede Flussi OdV" disponibili nei canali specifici di comunicazione attivati dalla Società.

Quanto alle segnalazioni (c.d. whistleblowing) si rinvia al Capitolo 6 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE "B"
I reati di cui al UK Bribery Act 2010

11. UK BRIBERY ACT 2010

11.1. OBIETTIVI DEL CAPITOLO

Funzione del presente Capitolo della Parte Speciale "B" è un approfondimento sui rischi relativi alla commissione di reati di cui al UK Bribery Act 2010.

In relazione a quanto sopra, sono descritti, in forma sintetica, i controlli/protocolli adottati dalla Società per far sì che gli Organi Sociali, i Dipendenti e/o i Collaboratori mantengano condotte conformi a quanto prescritto nel Modello Organizzativo di Arkad S.p.A. e ciò al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei Reati.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, verranno di seguito indicati:

- le fattispecie di reato di cui al UK Bribery Act 2010;
- le aree e i processi aziendali a rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

11.2. I REATI DI CUI AL UK BRIBERY ACT 2010

Approvato in data 8 aprile 2010, il Bribery Act 2010 è entrato in vigore il 1° luglio 2011, introducendo, per la prima volta nell'ordinamento inglese, la responsabilità penale dell'impresa per i reati di corruzione commessi da soggetti che operano in nome e per conto della medesima ovvero per il solo reato di mancata prevenzione della corruzione. Esso fornisce, in concreto, una regolamentazione organica relativa alle attività corruttive tra imprese e pubblici ufficiali/soggetti privati, a livello nazionale ed internazionale, introducendo anche la fattispecie di reato di corruzione di un pubblico ufficiale straniero.

Nello specifico, il Bribery Act disciplina le seguenti fattispecie di reato:

- corruzione attiva verso soggetti pubblici o privati (Section 1);
- corruzione passiva verso soggetti pubblici o privati (Section 2);
- corruzione di un pubblico funzionario straniero (Section 6);
- mancata prevenzione della corruzione da parte della società (Section 7).

Per tale tipologia di reato (sia esso rivolto a soggetti privati o pubblici, o sia che si tratti di corruzione attiva o passiva) viene introdotto il nuovo concetto di "improper performance", ossia il comportamento commissivo od omissivo che viola un'aspettativa di: i) buona fede o ii) imparzialità o iii) una posizione di fiducia.

La norma associa una definizione molto ampia al concetto di "pubblico ufficiale", ossia è tale chiunque ricopre un qualsiasi incarico a livello legislativo, amministrativo o giudiziario, esercita una pubblica funzione o è un ufficiale di un'organizzazione internazionale pubblica⁸¹.

Con riferimento alla corruzione del pubblico funzionario straniero, inoltre, si richiede che:

- per il soggetto attivo sussista la volontà di influenzarlo nello svolgimento delle relative funzioni di pubblico ufficiale;
- il fine sia di ottenere un vantaggio di business;
- la legge del paese del pubblico ufficiale non consenta che lo stesso sia influenzato da offerte, promesse o regalie.

⁸¹ La legge recita: "anyone who holds a legislative, administrative or judicial position of any kind, exercises a public function or is an official of a public international organization".

Costituiscono indicatori di anomalia, a mero titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:

- anomali pagamenti in denaro;
- pressioni esercitate per pagamenti urgenti o precedenti all'esecuzione dell'operazione;
- pagamenti che transitano presso paesi terzi, ad esempio: beni o servizi destinati ad essere fruiti nel paese "A" ed effettuati tramite società di comodo nel paese "B";
- percentuali commissionali particolarmente elevate ovvero divise tra conti separati intestati o riferibili agli stessi soggetti (di frequente in distinte giurisdizioni);
- regali di elevato valore;
- accettazione di contratti non favorevoli all'Organizzazione o con termini o periodi di efficacia anomali;
- non giustificabile preferenza per un fornitore durante le trattative/l'asta;
- disapplicazione delle normali procedure di selezione competitive;
- fatture per importi maggiorati/eccessivi concordate in assenza di ragionevoli motivi;
- sparizione/cancellazione di documenti relativi alla selezione competitiva;
- disapplicazione delle ordinarie procedure in tema di selezione/contrattualizzazione dei rapporti con i business partner;
- pagamenti di (o messa a disposizione di fondi per pagare) spese o rette scolastiche per conto di terzi.

Come previsto dal D. Lgs. 231/2001 italiano, anche in questo caso la responsabilità dell'ente sussiste nel caso di commissione di un reato tra quelli in parola e perpetrato da una persona che abbia con l'ente una relazione qualificata, preesistente alla commissione del reato, sempre che non esistano modelli organizzativi e procedure adeguate ad efficacia esimente. Con l'adozione di idonee misure, infatti, l'ente può difendersi dimostrando che, nonostante la corruzione sia avvenuta, esistevano adeguate procedure volte ad impedire tali atti contrari alla norma. Per individuare siffatti protocolli, il Ministero della Giustizia inglese ha pubblicato, nel marzo 2011, la "*Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (Section 9 of the Bribery Act 2010)*", ossia una guida sulle procedure che le aziende possono mettere in atto per impedire alle persone ad esse associate di compiere atti di corruzione. Il documento, ideato per essere una linea guida generale, contiene sei principi, ognuno dei quali presenta anche commenti ed esempi, ma, per espressa indicazione del Ministero della Giustizia britannico, i suggerimenti ivi contenuti non possono essere considerati come applicabili immediatamente ed indiscriminatamente in ogni situazione.

Inoltre, si segnala che la Section 14 del Bribery prevede un'ipotesi autonoma di responsabilità degli enti nel caso in cui venga accertato che i reati di corruzione previsti alle Section 1 (corruzione attiva), alla Section 2 (corruzione passiva) o alla Section 6 (corruzione di pubblico ufficiale straniero) siano commessi con il consenso o con la connivenza di un "senior officer" della società o altro soggetto che rivesta di fatto tale ruolo. In questo caso, sia la società che il senior officer (o altro soggetto che agisca ricoprendo di fatto tale ruolo) sono responsabili penalmente e soggetti alle sanzioni previste dal Bribery Act. In particolare, con riguardo alla responsabilità dell'impresa, si tratta di un reato relativo alla mancata prevenzione della corruzione (c.d. "failure of commercial organizations to prevent bribery").

In base alle linee guida pubblicate dal Ministero della Giustizia del Regno Unito in data 30 marzo 2011 ("*Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (section 9 of the Bribery Act 2010)*"), i principi cui le imprese destinatarie del Bribery Act devono conformarsi nel porre in essere idonee misure volte ad impedire la commissione di reati di corruzione sono i seguenti (c.d. "Six principles"):

- 1) proporzionalità delle procedure anticorruzione adottate;
- 2) coinvolgimento e impegno diretto del top-level management;
- 3) valutazione del rischio periodica, informata e documentata;
- 4) attività di verifica ("due diligence") sulle terze parti;

- 5) comunicazione delle procedure all'interno e all'esterno dell'azienda e relativa formazione dei dipendenti;
- 6) monitoraggio, revisione e aggiornamento delle procedure anticorruzione.

11.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Tutte le operazioni e/o atti che si collocano nell'ambito delle Attività a Rischio devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti ed al Modello.

Al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di cui al UK Bribery Act, la Società ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento alle Attività a Rischio, i presidi/controlli preventivi di seguito indicati.

11.4. Codice di Condotta

Nel Codice di Condotta, redatto anche in lingua inglese, tra i principi in esso contenuti sono inserite esplicite previsioni volte ad impedire la commissione dei reati individuati nella presente Parte Speciale.

11.5. Adozione di specifiche Procedure Aziendali

Le Procedure Operative sono anche volte a regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti delle Attività Sensibili con riferimento ai reati richiamati nel Bribery Act. Inoltre, le Procedure Operative, che formano parte integrante e sostanziale del Modello, mirano a disciplinare e rendere verificabili tutti i contatti, a qualsiasi titolo intercorsi, tra la Società (per il tramite dei suoi Organi Sociali, Dipendenti e Collaboratori) ed i soggetti terzi.

11.6. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi del Bribery Act, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza della Società, in forma scritta, informazioni inerenti a quanto trattato nel Capitolo stesso, utilizzando le specifiche "Schede Flussi OdV" disponibili nei canali specifici di comunicazione attivati dalla Società.

Quanto alle segnalazioni (c.d. whistleblowing) si rinvia al Capitolo 6 della Parte Generale.